Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 luglio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della difesa

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 aprile 1983.

Elevazione a vice consolato di seconda categoria della agenzia consolare di seconda categoria in El Ferrol (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in El Ferrol (Spagna);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in El Ferrol (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in El Ferrol (Spagna) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di El Ferrol.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1983
Registro n. 9 *Esteri, foglio n.* 4

(3838)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 25 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro ed ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 25 *giugno* 1982:

regione Veneto:

uffici del registro di Verona, Soave e Legnago;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3933)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 giugno 1983.

Distillazione agevolata di mele di produzione 1982.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 152, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1982, entrata in vigore il 7 maggio 1983;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, dettante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1980 concernente la determinazione dei parametri di resa in alcool delle pomacee e la nuova misura dei contributi da corrispondere ai produttori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 3 febbraio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, di detta legge, bisogna emanare, entro il 22 maggio 1983, le norme ed i criteri per la sua sollecita attuazione;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli, come tali iscritte nell'elenco nazionale di cui allo art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che intendano fruire dei benefici previsti dalla legge 2 maggio 1983, n. 152, devono presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Si intenderanno valide le domande inoltrate per raccomandata postale che, spedite entro il predetto termine, dovessero pervenire al Ministero successivamente.

Art. 2.

Nelle domande, redatte su carta bollata e firmate dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere precisato il quantitativo di mele che, in totale, si sono ritirate e/o si intende ritirare dal mercato ed avviare alla distillazione per la produzione di alcool a partire dalla data prevista del 1° febbraio 1983 e fino al termine consentito dalle norme comunitarie vigenti per le operazioni di ritiro e l'avvio alla distillazione di tale prodotto.

Art. 3.

I ritiri dal mercato e le consegne alle distillerie dei quantitativi di mele per i quali sono richiesti i benefici di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano dette operazioni.

Per l'accertamento dei quantitativi di mele avviati alla distillazione valgono, ai fini del riconoscimento delle provvidenze suddette, le stesse norme di controllo in vigore riguardanti la materia.

Art. 4.

Il piano di riparto del quantitativo di prodotto ammesso ai benefici, che comunque dovrà essere contenuto in 2.500.000 quintali, verrà redatto, sentito il parere delle regioni, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande pervenute dalle associazioni. Esso terrà conto della documentazione comprovante i quantitativi di mele consegnati e/o da consegnare alle distillerie nel periodo indicato al precedente art. 2 e più specificatamente dal 1° febbraio al 30 giugno 1983.

Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande superino complessivamente il limite massimo di 2.500.000 quintali stabilito nel presente articolo, verrà determinata, ai fini del riparto, la eccedenza, espressa in percentuale, dei quantitativi conferiti alle distillerie da tutte le associazioni interessate, rispetto al predetto limite massimo.

La riduzione, nei confronti delle singole associazioni, fatto salve compensazioni consentite, viene effettuata applicando, ai quantitativi effettivamente conferiti per la distillazione, la percentuale determinata nel modo indicato nel comma precedente.

Art. 5.

Il parametro per la determinazione del valore del compenso integrativo spettante alle associazioni di produttori per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie per la produzione di alcool ed ammesso ai benefici, è determinato in litri 4,50 di resa in alcool per ciascun quintale di mele, con un compenso integrativo pari a L. 67,95 per chilogrammo.

Art. 6.

Il pagamento del compenso integrativo a favore delle associazioni interessate viene effettuato sulla base della documentazione, acquisita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consistente nella certificazione comprovante il quantitativo di mele che, ritirato dal mercato nel periodo indicato nel precedente art. 2 del presente decreto, risulti consegnato alle distillerie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(4165)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1983, n. **319**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Ministero della difesa viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in quattro complessi radiotrasmittenti da 10 kW mod. S.T. 10.000, in un'antenna a nassa da 5 a 10 Mhz, in un'antenna a nassa con relativo cavo coassiale, in un commutatore inversore di antenna e in due antenne rombiche direzionali, consegnati dall'ex società « Radiostampa », in Roma, con verbale 31 maggio 1982 e destinati al centro telecomunicazioni della stazione radio della Marina militare di S. Rosa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1983
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 383

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione al Ministro designato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad includere nel programma relativo a detti interventi alcune opere funzionalmente correlate al programma medesimo finanziate con fondi destinati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 magio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto in particolare l'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219, che disciplina la progettazione ed attuazione delle opere necessarie all'insediamento di impianti industriali nelle aree all'uopo individuate ai sensi del medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 22 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che prevede che all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1981, n. 456, che consente l'inclusione nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, previa autorizzazione del CIPE, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto le stesse risultino funzionalmente correlate con l'attuazione del programma straordinario medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1982 con il quale per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è stato designato l'on. dott. Vincenzo Scotti;

Vista la richiesta del succitato Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32, di includere nel programma altre opere funzionalmente correlate e finanziate con altre leggi;

Vista la propria precedente delibera del 19 maggio 1983;

Udita la relazione del Ministro designato;

Autorizza

il Ministro designato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad includere nel programma relativo a detti interventi le sottoelencate opere funzionalmente correlate al programma suddetto, per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1981, n. 456, finanziate sui fondi destinati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno (testo unico n. 218 del 6 marzo 1978; legge 30 aprile 1983, n. 132):

	Miliardi di lire
1. Progetto Ente autonomo acquedotto pugliese (acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra, Conza, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba)	79
2. Elettrificazione aree industriali - Approvvigionamento energetico dei nuclei industriali di Calaggio, S. Mango, Porrara, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Calitri, Lioni, Nusco-S. Angelo, Calabritto, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Buccino, S. Gregorio Magno, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano, Balvano, Tito, Isca-Pantanelle, Viggiano, Nerico	43
3. Bretella s.s. Ofantina-area S. Mango	26
4. Asse autostrade SA-RC-Lioni:	
4.1. Tratto Contursi-Oliveto Citra	43
4.2. Tratto Oliveto Citra-Calabritto	30
4.3. Tratto Calabritto-Lioni	50
5. Adeguamento s.p. Basentana-Baragiano	12
6. Asse s.s. Ofantina-Valle di Vitalba	20
7. Bretella S. Nicola di Melfi	13
8. Bretella Nerico-Muro Lucano	26
9. Bretella area Isca-Pantanelle s.p. Tito Brienza	10
10. Collegamento Calitri Ofantina	9

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(4106)

Applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1983 il CIPE ha assegnato 30 miliardi di lire alla regione Campania e 5 miliardi di lire alla regione Basilicata a titolo di anticipazione sui futuri finanziamenti a copertura delle spese per l'anno 1983; relative ai giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 285/77.

Alla copertura delle predette somme si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa, recata, per il 1983, dall'art. 9 della legge n. 526/82.

L'erogazione delle somme anzidette resta subordinata allo espletamento degli adempimenti indicati nel richiamato art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1983 il CIPE ha concesso alla regione Lazio gli incentivi ed i contributi per i piani relativi alle seguenti otto cooperative:

1) Monte Cairo di Terelle (Frosinone);
2) Conduzione terre di Montopoli in Sabina (Rieti);
3) L'Agnese di Mazzano Romano (Roma);
4) Agricoltura nuova di Roma;
5) F.O.R. di Sabaudia (Latina);
6) Co.Br.Ag.Or. di Roma;
7) 1° Maggio di Roma;
8) Etruria di Cerveteri (Roma).

(4145)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Riparto di fondi alle regioni e province autonome degli stanziamenti di cui all'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPAA ha ripartito gli stanziamenti di cui all'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, fra le regioni e le province autonome per gli anni 1981 e 1982 come segue:

Punto 1), *art.* 12 (contributi in conto capitale):

Regioni	Assegnazioni (in migliaia di lire)
Provincia autonoma di Bolzano	966.000
Provincia autonoma di Trento	855.000
Piemonte	3.693.433
Valle d'Aosta	878.442
Lombardia	6.716.413
Veneto	3.812.409
Friuli-Venezia Giulia	1.333.401
Liguria	1.040.470
Emilia-Romagna	5.358.806
Toscana	3.447.335
Umbria	1.767.417
Marche	2.032.713
Lazio	3.024.374
Abruzzo	1.729.600

Regioni	Assegnazioni (in migliaia di lire)
—	—
Molise	1.247.006
Campania	2.561.851
Puglia	4.463.723
Basilicata	2.227.613
Calabria	2.556.615
Sicilia	4.962.898
Sardegna	5.324.481
Totale .	60.000.000

Punto 2), *art.* 12 (contributi in conto capitale):

Regioni	Assegnazioni (in migliaia di lire)
—	—
Provincia autonoma di Bolzano	96.600
Provincia autonoma di Trento	85.500
Piemonte	369.343
Valle d'Aosta	87.844
Lombardia	671.641
Veneto	381.241
Friuli-Venezia Giulia	133.340
Liguria	104.047
Emilia-Romagna	535.881
Toscana	344.734
Umbria	176.742
Marche	203.271
Lazio	302.437
Abruzzo	172.960
Molise	124.701
Campania	256.185
Puglia	446.372
Basilicata	222.761
Calabria	255.662
Sicilia	496.290
Sardegna	532.448
Totale .	6.000.000

Le regioni invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la relazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 sopra citato; sulla base della medesima il Ministero stesso fornirà al CIPAA entro il mese di marzo di ciascun anno un quadro delle azioni intraprese.

Per quanto concerne i limiti di impegno di cui al punto 2) dell'art. 12, resta inteso che le annualità successive alla prima verranno erogate con la stessa cadenza di ripartizione di cui all'annualità di partenza; tuttavia il Ministero dell'agricoltura potrà sottoporre al CIPAA proposte di redistribuzione delle somme eventualmente non utilizzate.

(4105)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 26 giugno 1983)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 26 giugno 1983 e dell'esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 26 giugno 1983 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie BD n. 85433:
L. 500 milioni abbinato all'autovettura n. 54;

2) Biglietto serie A n. 50105:
L. 250 milioni abbinato all'autovettura n. 55;

3) Biglietto serie AU n. 88097:
L. 150 milioni abbinato all'autovettura n. 52.

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	C	n. 20218;	5)	Bigl. serie	O	n. 20487;		
2)	» »	F	» 68399;	6)	» »	R	» 05248;		
3)	» »	G	» 42663;	7)	» »	R	» 15842;		
4)	» »	I	» 50289;	8)	» »	S	» 48229;		
9)	Bigl. serie	S	n. 57986;	18)	Bigl. serie	AO	n. 13423;		
10)	» »	U	» 49837;	19)	» »	AP	» 54370;		
11)	» »	Z	» 18764;	20)	» »	AR	» 60939;		
12)	» »	Z	» 96879;	21)	» »	BA	» 35931;		
13)	» »	AD	» 23408;	22)	» »	BA	» 88550;		
14)	» »	AE	» 06715;	23)	» »	BC	» 08030;		
15)	» »	AL	» 57983;	24)	» »	BM	» 13211;		
16)	» »	AM	» 46343;	25)	» »	BM	» 19959.		
17)	» »	AN	» 30168;						

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n. 99168;	21)	Bigl. serie	V	n. 66995;
2)	» »	D	» 64029;	22)	» »	AA	» 84213;
3)	» »	E	» 18474;	23)	» »	AB	» 11254;
4)	» »	F	» 00147;	24)	» »	AB	» 26975;
5)	» »	F	» 78007;	25)	» »	AB	» 90078;
6)	» »	G	» 13463;	26)	» »	AC	» 24239;
7)	» »	G	» 49904;	27)	» »	AD	» 85096;
8)	» »	I	» 27480;	28)	» »	AF	» 22598;
9)	» »	I	» 73506;	29)	» »	AG	» 92451;
10)	» »	L	» 29092;	30)	» »	AI	» 11323;
11)	» »	M	» 31185;	31)	» »	AL	» 11025;
12)	» »	M	» 77063;	32)	» »	AN	» 62405;
13)	» »	P	» 25777;	33)	» »	AO	» 47794;
14)	» »	P	» 34715;	34)	» »	AP	» 61224;
15)	» »	Q	» 07074;	35)	» »	AR	» 75594:
16)	» »	Q	» 23667;	36)	» »	AR	» 89331;
17)	» »	T	» 40517;	37)	» »	AS	» 85974;
18)	» »	U	» 48870;	38)	» »	AU	» 48259;
19)	» »	U	» 66175;	39)	» »	BD	» 77927;
20)	» »	U	» 99645;	40)	» »	BE	» 50781.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie BD n. 85433 L. 5.000.000;
2) » » A » 50105 » 2.500.000;
3) » » AU » 88097 » 1.000.000.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(4107)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 maggio 1983: « Tabella " Esport " - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 1° luglio 1983).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla seconda voce doganale del capitolo 41 « Pelli e cuoio » riportata nella colonna di sinistra della pagina 14 leggasi: « *** ex 41.01 », (tre asterischi), anziché: « **** ex 41.01 », (quattro asterischi).

(4206)

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamenti di notai

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Gaetano Maulucci, con decreto ministeriale 18 giugno 1983 è stato revocato, con effetto dal 14 luglio 1983, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Foggia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 28 febbraio 1979.

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Mario De Facendis, con decreto ministeriale 20 giugno 1983 è stato revocato, con effetto dal 16 giugno 1983, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Viterbo, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 28 dicembre 1968.

(4167)

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 14 luglio 1983

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 5 luglio 1983 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 14 luglio 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,10 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 5 luglio 1983.

(4223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede in Milano, stabilimento di Este (Padova), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasaconf, sede in Monza, stabilimento in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasafil, sede in Monza, stabilimento in Lendinara (Rovigo), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Accessorio radiografico, con sede in Cologno Monzese, stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone) ora «Filati pettinati» S.r.l., è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4141)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Filighera

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1983, n. 28495, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Filighera (Pavia) adottato con deliberazione consiliare 26 febbraio 1982, n. 10.

(4079)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gargnano

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 maggio 1983 n. 1195/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Gargnano (Brescia).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4080)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Misinto

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 maggio 1983, n. 1193/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione del comune di Misinto (Milano).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche.

(4081)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 27 settembre 1982, n. 973/ML6-23.

Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Al comando del Corpo di sanità dell'Esercito

All'ispettorato di sanità della Marina militare

All'ispettorato logistico dell'Aeronautica militare - V Reparto - Servizio di sanità

e, per conoscenza:

Allo stato maggiore della Difesa

Allo stato maggiore dell'Esercito

Allo stato maggiore della Marina militare

Allo stato maggiore dell'Aeronautica militare

Al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Al Ministero della difesa Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito

Al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale della Marina

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana - Divisione X

Al collegio medico legale

L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione « deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidità », potendo « essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:

Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): « Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta ».

Art. 2 (Accertamento dell'invalidità): « L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1 ».

Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale « tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale ».

In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.

1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale al-

trettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di « inidoneità permanente al servizio d'istituto », la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se la non idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:

inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;

inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.

Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.

2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sarà altro da fare.

Nella seconda, invece, poiché il giudizio di « inidoneità parziale » è stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si è consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.

Affinché l'utilizzazione dell'invalido con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si è convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalido non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui è divenuto portatore.

In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si è fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata « Controindicato l'impiego in incarichi... » seguita da una formula di questo tipo: « che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata », « che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi » oppure « in climi freddo-umidi », ovvero « che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti », oppure « l'osservanza di diete speciali » (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o « che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo della vista », (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare), e così via.

3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri « servizi d'istituto », ai quali l'invalido potrà essere destinato.

Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella *B* e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella *A* sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4ª ed alla 5ª categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come più sopra indicato.

4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di « inidoneità permanente parziale » dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina, sia interamente derivata « da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto ».

Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione — su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento — di « una indennità speciale *una tantum* proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento », come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di età).

Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
PONS

(3876)

CIRCOLARE 29 settembre 1982, n. **BL/17076/A.7.1.**

Disposizioni di carattere generale per l'applicazione dei provvedimenti sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale militare. (Normazione definitiva: combinato disposto della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 6 agosto 1981, n. 432).

Uffesercito
Sottuffesercito
Maripers
Persaereo
Levadife
Difepensioni
Carabinieri comando
Rudmiles

e, per conoscenza:

Corte dei conti - Ufficio del sig. consigliere delegato al controllo atti Difesa
Difesa gabinetto
Stamadifesa
Statesercito
Maristat
Stataereo
Segredifesa
Esercito amministrazione
Marispelog
Aerispelog
Leggidife
Ispedife
Diferag
Difeammispec
Pervamiles

Titolo I

1. *Nota introduttiva.*

La normativa recata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, aveva già profondamente modificato il sistema retributivo del personale civile e militare dello Stato, stravolgendo istituti che oramai, sia nel linguaggio pratico sia nei fondamenti teorici, potevano ritenersi tradizionalmente consolidati: le innovazioni, infatti, non stavano tanto nella instaurazione di un assetto ordinativo e retributivo basato sulla cosiddetta qualifica funzionale, quanto proprio nella meccanica stipendiale secondo cui ciascun soggetto era divenuto destinatario di una propria autonoma ed individuale retribuzione.

Il sistema, tuttavia, non per il modo in cui era stato congegnato, bensì per gli adattamenti arrecati al modello teorico su cui esso si fondava (quest'ultimo poteva, infatti, considerarsi perfetto, perché eretto sul presupposto di un'ordinata progressione tra elementi stipendiali ed elementi di anzianità) era risultato in un certo senso monco, dal momento che non prendeva compiutamente in considerazione l'anzianità di servizio: da qui l'inquinamento delle proiezioni retributive del medesimo sistema, quale era stato astrattamente prefigurato, e le situazioni di shock retributivo verificatesi in taluni casi, allorquando ad anzianità più elevate venivano a corrispondere retribuzioni meno elevate.

Le esperienze di amministrazione attiva, mostrando in concreto le accennate incongruità (dovute, soprattutto, al fatto che la progressione delle classi non si disponeva in modo armonicamente equilibrato con lo elemento di base del sistema rappresentato dal livello: infatti l'incremento di classe pari al 16 %, in numerose fattispecie, scavalcava l'incremento di livello, di solito, inferiore all'anzidetta percentuale), hanno consentito di operare gli opportuni adattamenti nella successiva sede legislativa offerta dalla contrattazione per il triennio 1979-81.

Pertanto, questo U.C., al fine soprattutto di creare uno strumento amministrativo di coordinazione, e come tale unitario, rivolto a contenere in sé le disposizioni applicative della nuova normativa, ha ritenuto di predisporre la presente circolare, abrogativa, con effetto 1° febbraio 1981, della precedente circolare BL/10002/A.7.1 in data 3 gennaio 1981 e della ulteriore circolare BL/13944/A.7.1 del 23 giugno 1981 che dettava le prime disposizioni amministrative di urgenza, dirette a dare applicazione al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, poi convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432; legge a cui, pure con urgenza, è stata data applicazione, anche qui per le disposizioni più significative, con circolare BL/15168/A.7.1 del 2 settembre 1981, da intendersi ugualmente caducata a seguito della presente circolare.

La presente circolare sarebbe dovuta seguire in tempi brevi; ma ciò non è stato possibile, giacché talune questioni presupponevano soluzioni giuridiche di principio da parte di organi estranei all'amministrazione, soluzioni di recente acquisite.

Resta pur sempre il fatto che siffatte direttive, pur costituendo la sintesi applicativa delle disposizioni ancoma vigenti e che si colgono nella pluralità delle fonti normative in materia (legge n. 312/1980, decreto-legge n. 283/1981, legge n. 432/1981), non trova una equivalenza in un altrettanto unitaria fonte normativa, talché, per i soli scopi operativi propri di questa sede, è stato elaborato il compendio normativo riportato al successivo paragrafo 2 che racchiude in successione logica e cronologica le fonti giuridiche che, a parere dello scrivente, debbono reputarsi tuttora vigenti.

Perciò, si è stimato opportuno predisporre la circolare in questione secondo lo schema teorico e applicativo a suo tempo seguito; schema che presentava, per ciascuna fattispecie, la relativa configurazione istituzionale.

La circolare non contempla il personale dirigente (gradi di colonnello e generale) la cui problematica è ancora trattata in via provvisoria (nota BL/13944/A.7.1 in data 23 giugno 1981, nota BL/15168/A.7.1 in data 2 settembre 1981, nota BL/16553/A.7.1 in data 17 ottobre 1981 e nota di Difepensioni 19.000/F/9/D.G. in data 12 ottobre 1981), a causa del carattere ancora transitorio della corrispondente normativa.

2. *Compendio normativo coordinato delle disposizioni vigenti, recate dalla legge* 11 *luglio* 1980, *n.* 312 *e dalla legge* 6 *agosto* 1981, *n.* 432 *sul nuovo assetto retributivo del personale militare non dirigente.*

1.

(Art. 136 della legge n. 312/1980 - Area di applicazione)

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia.

Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

2.

(Art. 16 della legge n. 432/1981)

A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;

d) sesto livello-*bis* L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con cinque o più anni di anzianità di qualifica;

e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;

f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 6.600.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'otto per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del due e mezzo per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

3.

(Art. 137, settimo comma, della legge n. 312/1980)

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4.

(Art. 137, decimo comma, della legge n. 312/1980)

L'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

5.

(Art. 17 della legge n. 432/1981)

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera *a*). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell'interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto *b*).

Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti.

6.

(Art. 18 della legge n. 432/1981)

A decorrere dal 1° febbraio 1981 il primo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è modificato come segue:

« All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto nel livello di provenienza ».

Con effetto dalla data indicata al precedente primo comma è soppresso il terzo comma dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai sottotenenti, provenienti dalle accademie, all'atto della promozione al grado superiore viene riconosciuta l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

7.

(Art. 138, secondo, quarto e quinto comma, della legge n. 312/1980)

(*Omissis*).

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

(*Omissis*).

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumento di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

8.

(Art. 139 della legge n. 312/1980
Trattamento economico del personale richiamato)

Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

9.

(Art. 140, quinto e sesto comma, della legge n. 312/1980)

(*Omissis*).

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

10.

(Art. 19 della legge n. 432/1981)

Con effetto dalla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici previsti per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale militare delle Forze armate che rivestiva a quella stessa data o rivestirà successivamente i gradi di appuntato e di sergente, nonché la qualifica di maresciallo maggiore carica speciale, all'atto della promozione ai predetti gradi e comunque da data non anteriore a quella suindicata è inquadrato, rispettivamente, nei livelli V e VI-*bis*, con l'osservanza dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Dalla stessa data gli stipendi dei sergenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali stabilite dalle norme vigenti.

11.

(Art. 20 della legge n. 432/1981)

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° febbraio 1981 in applicazione del precedente art. 17 e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 75 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 25 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 16 e quello iniziale fissato dall'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione dell'art. 17, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La differenza tra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica, mediante temporizzazione che si determina in misura pari a 24 volte la differenza predetta divisa per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione.

12.

(Art. 24 della legge n. 432/1981)

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

13.

(Art. 24-*bis* della legge n. 432/1981)

Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi.

14.

(Art. 25 della legge n. 432/1981)

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento delle anzianità, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 ed all'art. 17 del presente decreto.

15.

(Art. 26, primo e secondo comma, della legge n. 432/1981)

Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, per quello non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonché per il personale militare inferiore a colonnello, dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola e dal 1° luglio 1979 per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

(*Omissis*).

Titolo II

La nuova dinamica retributiva

1. *Area di applicazione del provvedimento.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento trovano, quali destinatari, in via definitiva, i militari sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

2. *Strutture fondamentali della dinamica retributiva e loro definizione normativa.*

a) Il livello (art. 16, legge n. 432/1981).

Costituisce la proiezione retributiva del complesso di funzioni espresse dai gradi gerarchici militari e ne scandisce, attraverso le classi, la progressione stipendiale: esso rappresenta l'elemento strutturale di primo grado della suddetta progressione economica.

I relativi valori retributivi iniziali sono quantificati « ex lege » in via stipendiale, comprendendo le sottoelencate fattispecie gerarchiche:

1. carabiniere, appuntato, sergente	=	IV	livello	L. 3.320.000;
2. sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo	=	V	livello	L. 3.660.000;
3. maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente	=	VI	livello	L. 4.120.000;
4. maresciallo maggiore aiutante o scelto con cinque o più anni di anzianità	=	VI	liv.-*bis*	L. 4.580.000;
5. tenente, capitano	=	VII	livello	L. 5.040.000;
6. *a*) maggiore e tenente colonnello	=	VIII	livello	L. 6.000.000;
b) tenente colonnello con 4 anni di anzianità di grado o con 24 anni di anzianità di servizio	=	VIII	livello con livello di stipendio di	L. 6.600.000

Ai fini dell'attribuzione, nel grado di tenente colonnello, del livello di stipendio di L. 6.600.000, per anzianità di servizio deve intendersi tanto il servizio militare inteso in senso stretto, quanto quello a questo surrogatorio costituente anzianità convenzionale.

Va da sé che il livello è attribuito con decorrenza dalla data di effettiva promozione (o di conseguimento di anzianità nel grado) che implichi il passaggio al livello superiore.

b) La classe (art. 16, terzo comma e art. 24-*bis*, legge n. 432/1981).

E' l'elemento strutturale di secondo grado della proiezione retributiva; opera, infatti, nell'ambito di ciascun livello e, in relazione ad un limite temporale di permanenza pari al biennio, ne scandisce la progressione con un incremento percentuale dell'8% da computare sullo stipendio inziale del livello medesimo.

La classe può essere tanto tabellare (cioè legata al decorso dell'anzianità di servizio nell'ambito del livello), quanto convenzionale; e ciò costituisce una innovazione, in quanto, come si dirà in altra sede, la compensazione retributiva (vds. art. 24-*bis* legge n. 432/1981), in relazione al principio della irreversibilità stipendiale, va realizzata prima con classi e poi con scatti

fino a ricomprendere l'entità da compensare (in passato, invece, si operava esclusivamente con scatti convenzionali).

Le relative variazioni retributive hanno efficacia dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

c) Lo scatto.

Pur costituendo l'elemento strutturale di terzo grado della proiezione retributiva, ponendosi ad un tempo quale unità minima di misura, può ritenersi anche elemento aggiuntivo all'ulteriore progressione; opera, in via tabellare, infatti, solo nell'ambito dell'ottava, ultima classe di cui scandisce, appunto, l'anzidetta progressione in ragione del 2,50% dello stipendio per ogni biennio di permanenza nella medesima.

In tutte le altre classi opera, invece, in via convenzionale — nella stessa ragione percentuale del 2,50% dello stipendio per biennio — per le esigenze, in un certo senso estranee al sistema, che più avanti saranno specificate.

Il sistema non ammette frammenti retributivi inferiori allo scatto, in quanto in concreto la progressione retributiva si esprime nell'ambito di ciascun livello solo in classi e scatti, rifiutando, pertanto, elementi inferiori a quest'ultimo; è, perciò, inibita la trasformazione in termini retributivi di anzianità inferiori al biennio, tranne che l'atto della cessazione dal servizio, allorché il sistema accetta entità retributive aggiuntive più esigue, provenienti dalla monetizzazione di frammenti di anzianità inferiori al biennio.

I. Scatti tabellari (art. 16, terzo comma, legge numero 432/1981).

Sono attribuiti per garantire il principio della carriera amministrativa che vuole una proiezione retributiva scandita dall'anzianità.

Come dianzi detto, del sistema possono considerarsi elemento aggiuntivo per la ulteriore progressione: si tratta, infatti, di scati reali, (perché legati all'effettivo decorso del tempo di permanenza nell'ambito dell'ottava classe, di cui scandisce la progressione) e, come tali, retributivi dell'anzianità.

Per queste caratteristiche costituiscono la figura di scatto, tipica della sistematica in parola, contrapposta alle altre figure, più avanti esaminate, di scatto gerarchico (con funzione ugualmente tipica ma correlata più intimamente con la progressione gerarchica) e di scatto convenzionale, teso a risolvere situazioni di progressione legate a fattori esterni alle dinamiche di anzianità e di grado militare (quali, ad esempio, la nascita di figli) ovvero alla realizzazione del principio della « non reformatio in peius » (art. 24-*bis* della legge n. 432/1981).

Viene conferito con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il diritto.

II. Scatti convenzionali (art. 16, ultimo comma e articolo 24-*bis*, legge n. 432/1981).

Sono attribuiti per garantire il principio tipico di ogni sistema retributivo, rivolto ad assicurare al dipendente un trattamento non inferiore a quello percepito nella precedente posizione; principio che nell'attuale sistematica assume un rilievo assai più modesto per la coincidenza ormai di portata generale tra progressione temporale propria di ciascuna classe e corrispondente progressione economica.

Lo scatto convenzionale, che non produce in alcun modo effetti temporali, garantisce, come è stato accennato, anche la rispondenza del sistema a fatti esterni al medesimo e che, pur non conferendo anzianità, comportano una progressione economica, quali ad esempio la nascita di figli od altre situazioni previste dalle norme vigenti per le quali vengono assegnati aumenti periodici convenzionali del 2,50% sulla classe stipendiale di appartenenza (ancorché diversa dall'ottava), riassorbibili con la successiva progressione economica. In sostanza, in queste fattispecie lo scatto convenzionale (anticipato, per esempio, alla nascita del figlio) è riassorbito dalle ulteriori entità stipendiali che sono proprie della classe o dello scatto tabellare di progressione retributiva-temporale del soggetto.

Ovviamente, in quanto tale, non concorre, a differenza dello scatto gerarchico aggiuntivo (vedi successivo par. III) alla quantificazione del maturato economico necessaria per cogliere, nella progressione economica al livello successivo, la classe o lo scatto attribuibile.

III. Scatti gerarchici aggiuntivi (art. 138, quinto comma, legge n. 312/1980, ancora vigente).

Retribuiscono, salvaguardandola, la progressione gerarchica nell'ambito del livello e segnano, ad un tempo, la distanza economica tra i gradi gerarchici nel medesimo livello.

Come già rilevato (vedi precedente par. II), pur se riassorbibili all'atto del passaggio al livello superiore — mentre rimangono trascinabili nelle classi stipendiali successive rideterminandosi quantitativamente sulla base delle misure di queste ultime — concorrono alla quantificazione del maturato economico cosiddetto in itinere, indispensabile per individuare, nella progressione economica offerta dal livello successivo, la classe o lo scatto attribuibili, differenziandosi, per questo aspetto, dall'altra configurazione dello scatto quale convenzionale.

Ai fini temporali essi sono inerti in quanto non producono incremento di anzianità per l'ulteriore progressione economica.

Competono anche ai soggetti che ottengono il grado superiore per titolo diverso dalla promozione, cioè di nomina (in pratica derivante da concorso interno), purché conseguibile nell'ambito di un grado appartenente ad un medesimo livello: le ipotesi che sicuramente possono riferirsi a siffatta ultima fattispecie riguardano le possibili modificazioni gerarchiche, verificabili nell'ambito del quarto livello (e tale è la nomina a vice brigadiere di un soggetto proveniente dal grado di carabiniere) o del sesto (tale è la nomina a sottotenente del C.E.M.M. nella Marina).

In questi casi, ove oggettivamente può parlarsi di appartenenza ad una medesima carriera e di cui la nomina (ancorché non derivante da promozione) costituisce la naturale progressione gerarchica, verranno attribuiti tanti scatti quanti sono i salti di grado effettuati (nel caso del passaggio da carabiniere a vice brigadiere: due scatti; da appuntato: uno scatto, e così per gli anzidetti sottotenenti).

In effetti, quivi, l'appartenenza alla medesima carriera discende dal rapporto di propedeuticità, peraltro di natura necessaria, esistente tra la posizione di stato propria del grado di provenienza e quella acquisita con la nomina, talché quest'ultima viene a ricondursi di fatto ad una vera e propria promozione al grado superiore.

Altrettanto non può dirsi per le nomine che non implicano questo rapporto di propedeuticità, come nel caso più comune del sottotenente proveniente dall'Accademia o dal complemento, che non potrà invocare gli scatti aggiuntivi gerarchici, in quanto il suo grado, pur se inserito nel sesto livello, ove coesistono progressioni gerarchiche inferiori, costituisce il « grado minimo » di una carriera diversa da quella cui appartengono gli altri gradi, pure racchiusi nel medesimo sesto livello; mentre agli altri soggetti già provvisti di un grado superiore a quello minimo, racchiuso nello stesso livello, dovranno essere attribuiti tanti scatti quante sono le posizioni gerarchiche ivi contemplate (nel caso del quinto livello: al maresciallo capo o grado corrispondente due scatti gerarchici per diversificarlo prima dal sergente maggiore e poi dal maresciallo ordinario).

3. *Il principio di conservazione del maturato stipendiale: maturato economico e maturato temporale.*

Pur se non emerge da un'espressa codificazione legislativa, il suddetto principio si evince dalla sistematica retributiva: infatti, la dinamica dell'inquadramento, c.d. « a regime », presuppone la considerazione della retribuzione in godimento per il passaggio a livello successivo ai fini dell'attribuzione dello stipendio dovuto nella scala retributiva relativa a quest'ultimo.

Pertanto, il maturato stipendiale può ritenersi « in itinere », cioè in via di continua formazione ed evoluzione, dal momento che non presenta nulla di statico, essendo anzi costantemente ed intimamente legato tanto alla progressione meramente economica e di carriera del soggetto (maturato economico in senso stretto) quanto alla progressione di anzianità propria del medesimo (maturato temporale in senso stretto).

Effettivamente, adesso, può considerarsi che lo stipendio sia finalmente integro in tutti i suoi elementi di formazione (che sono, poi, quelli sopra evidenziati), fatto che nella precedente sistematica non era stato espresso ancora nella sua completezza, soprattutto per una valutazione, allora monca della progressione di anzianità (perché rappresentata solamente da una scala retributiva limitata ed esterna alla vicenda retributiva del soggetto, come nel caso degli scatti aggiuntivi per anzianità pregressa, ristretti allora a determinate anzianità, per effetto dell'art. 40 della legge n. 312/1980, ora soppressi dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 432/1981).

Per questo aspetto, l'art. 18 della precitata legge n. 432/1981, infatti, prevede che all'atto della promozione o nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, il soggetto sia collocato nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, peraltro conservando l'anzianità maturata ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto nel livello di provenienza. (Ciò vale ovviamente anche per i ten. col. che transitano al livello di stipendio di L. 6.600.000, ancorché questo transito non costituisca una promozione). La normativa, pertanto, configura l'ulteriore nuovo elemento del maturato temporale residuale (accanto a quello del maturato economico) e ciò a salvaguardia delle anzianità eccedenti non trasformate in maturato economico perché inferiori al biennio (elemento quest'ultimo, temporale minimo di progressione espressa in termini stipendiali); salvaguardia che si spiega compiutamente all'atto della cessazione dal servizio, allorché, come già rilevato, il sistema accetta la tramutazione di maturato temporale in maturato economico per entità inferiore al biennio.

In ogni altra situazione diversa dalla cessazione dal servizio, in armonia con l'anzidetto art. 18 della legge n. 432/1981, l'anzianità maturata (maturato temporale residuale) non mutata in classi o scatti e, quindi, in maturato economico, viene conservata, ai fini del conferimento della ulteriore classe o scatto.

Va, infine, precisato che il principio di conservazione dell'anzianità maturata nel livello di provenienza, ai fini della progressione retributiva nel nuovo livello di attribuzione, trova applicazione nei soli casi di progressione temporale sviluppatasi nell'ambito di una medesima carriera, intendendosi per tale qualsiasi decorso gerarchico da grado a grado, legato da rapporti di propedeuticità, richiesti esplicitamente da norme di stato giuridico ed avanzamento, perché diversamente si provvede, a norma dell'art. 17 della legge n. 432/1981 che, nella sua formulazione (l'inquadramento ...... è effettuato dal 1° febbraio 1981) consente inquadramenti successivi, ad un nuovo inquadramento del soggetto sulla base degli elementi di anzianità acquisiti per altro titolo (o in altra carriera), salvo ovviamente, l'applicazione dell'altro principio della irreversibilità stipendiale, sempre che il maturato economico connesso alla « diversa carriera » (es. da sottufficiale) sia di importo superiore al valore di livello spettantegli nella progressione economica conseguente alla « nuova carriera » (da ufficiale).

In caso, inoltre, di sovrapposizione di anzianità valutabili in livelli retributivamente diversi (periodo trascorso in un grado della carriera di sottufficiale utilizzabile nel livello sesto e contemporaneo periodo di studio per conseguimento della laurea propedeutico per l'accesso alla carriera di ufficiale utilizzabile nel livello settimo), si applica il trattamento più favorevole per il dipendente.

4. *Il principio della irreversibilità stipendiale.*

Si tratta di un principio già presente nella pregressa normativa recata dalla legge n. 312/1980 (art. 138, quarto comma, ancora vigente: caso della retrocessione di grado), che ha trovato ulteriori elementi di operatività applicativa nell'art. 24-*bis* della legge n. 432/1981, secondo cui al personale al quale competa uno stipendio, paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi o gli scatti necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore.

L'accennato principio della irreversibilità retributiva è volto a garantire la continuità della progressione stipendiale fondata sul binomio « anzianità-grado », talché essa non puo subire alcuna « reformatio in pejus »: infatti, l'attuale sistema retributivo considera essenzialmente il dipendente come portatore di anzianità, a prescindere dalla sua posizione giuridica tanto che le variazioni a questa riferite possono talvolta non influire sulla corrispondente carriera amministrativa.

E' il citato caso dei militari (ufficiali o sottufficiali) che retrocedono di grado per i quali, anche se la retrocessione implica il conferimento di un livello inferiore, e prevista pur sempre continuità stipendiale da attuarsi con il procedimento di attribuzione di classi o scatti convenzionali.

Ed è ancora il caso, ma in senso inverso, dei nuovi immessi in servizio in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 432/1981, e precedente al 1° febbraio 1982, i quali non potranno fruire di un'entità stipendiale superiore a quella dei soggetti già in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge nei cui confronti opera la limitazione di cui all'art. 20 della legge n. 432 (cfr. titolo III, par. 4).

Pertanto, per i nuovi immessi in servizio si provvederà mediante l'istituto dell'inquadramento virtuale di cui si dirà successivamente e con il quale viene a subordinarsi la loro immissione in servizio alle regole limitative proprie dell'inquadramento reale, espresse per il personale in servizio dal menzionato art. 20: effettuando, cioè, l'inquadramento sulla base dello stipendio (ridotto, ovviamente, secondo dette regole) fruito dal soggetto di pari anzianità, già in servizio al 1° febbraio 1981.

Titolo III

L'INQUADRAMENTO

1. *Definizione.*

Per inquadramento si intende la immissione di ciascun soggeto militare nel livello retributivo ad esso proprio e nella corrispondente classe o scatto spettantegli; va effettuato con provvedimenti provvisori, da emettersi dagli organismi presso cui il personale è in forza amministrativa, formalizzati, poi, secondo le procedure a questi fini previste dagli ordinamenti vigenti per ciascuna Forza armata; ed esse sono costituite, in pratica, per gli ufficiali, dal decreto formale di determinazione stipendio, soggetto alla preventiva registrazione presso la Corte dei conti, per i sottufficiali, dal provvedimento amministrativo a carattere interno, di pari contenuto, rappresentato dal cosiddetto « atto dispositivo ».

Non sfugge, infatti, come, nell'ambito delle Forze armate, non sia possibile eseguire un inquadramento professionale dei soggetti militari sulla base di un raffronto oggettivo con il complesso delle funzioni prescritte per il personale civile, in quanto la gerarchia dei gradi, nel contesto articolato dei ruoli organici, continua a conservare, nel nuovo assetto, i significati che ad essa sono propri, in quanto, nell'organizzazione militare, ogni grado ha già un suo preciso ed inequivocabile valore di funzione.

Da ciò discende che, per il personale militare, l'inquadramento non può presentare una sua natura discrezionale, mentre per il personale civile il medesimo provvedimento d'inquadramento viene a configurarsi come l'atto finale di un procedimento amministrativo complesso, ove è pure necessario sentire il parere di peculiari organici collegiali.

In sostanza, per i soggetti militari, l'inquadramento nei livelli ha solo finalità strumentali per gli effetti retributivi, in quanto il vero inquadramento trae origine dal grado che rappresenta, infatti, l'unico fatto amministrativo e per il cui conferimento è necessario un provvedimento formale di natura discrezionale, proveniente, pure quivi, da un procedimento amministrativo complesso.

In definitiva, venendosi ad identificare l'inquadramento con la cosiddetta *determinazione stipendio* — che poi da sempre ha costituito, con le sue finalità ricognitive, un atto di inquadramento economico del dipendente (ed è questo quanto richiede la nuova sistematica retributiva per i soggetti militari) — nulla è venuto a mutare nell'ambito delle procedure sancite dal pregresso ordinamento per la predisposizione delle medesime determinazioni stipendio, tranne che esse ora si rendono necessarie nei soli casi di promozioni che comportano mutamento di livello, rendendo così spedita la vita retributiva del dipendente.

Peraltro, sempre alla luce di siffatto principio di maggiore speditezza amministrativa, la cennata determinazione stipendio ben potrà essere definita nel corpo dello stesso provvedimento di nomina al grado superiore, riconducendo così ad unità una procedura che è essenziale si svolga contestualmente.

Ancora nel quadro della necessaria speditezza dell'azione amministrativa, rivolta in questo caso al dipendente, è indispensabile che venga data applicazione concreta e generalizzata all'altro principio del conguaglio successivo — sancito dal vigente art. 172 della legge n. 312/1980 — il quale ammette il pagamento del nuovo trattamento economico in via provvisoria (cfr. titolo V, par. 2) ogni qualvolta sia necessaria una determinazione stipendio.

Ai fini certificativi della retribuzione, tuttavia, il predetto provvedimento dovrà continuare ad integrare il procedimento pensionistico.

All'inquadramento del personale militare, inteso in tale senso, dovrà procedersi anche in sede di prima applicazione della legge n. 432/1981 per via delle innovazioni da essa apportate alla precedente meccanica retributiva fondata sulla legge n. 312/1980.

2. *L'inquadramento dei soggetti in servizio alla data del 1° febbraio* 1981 (*art.* 17).

La norma si rivolge a quei soggetti che, indipendentemente dalla posizione di stato, cioè dal servizio permanente o di complemento (purché, in questo caso, non in servizio obbligatorio di leva), siano titolari di uno stipendio inteso in senso tecnico.

Esso va effettuato alla data del 1° febbraio 1981, data di decorrenza sia degli effetti giuridici sia di quelli economici del provvedimento, talché il computo dell'anzianità pregressa va riferito al 31 gennaio 1981

(data da cui viene ovviamente a cessare il beneficio di L. 40.000 mensili, previsto a titolo di acconto dall'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707).

Infatti, finalità essenziale del provvedimento legislativo, come già accennato, è quella di considerare in toto le anzianità di servizio maturate dai soggetti appartenenti al pubblico impiego ai fini della determinazione stipendiale: in ambito militare questo principio si estrinseca nella considerazione del servizio militare comunque prestato, anche al di là della carriera di appartenenza, valutando pure i servizi strumentali alla successiva attività militare comunemente denominati convenzionali e che l'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, indica compiutamente: e, quindi, non la sola durata del corso di laurea o titolo equipollente, necessario per accedere alla nomina ad ufficiale tramite pubblico concorso, ma anche quegli altri servizi quali gli anni di studio trascorsi presso la Nunziatella, l'O.N.F.A., etc., in quanto detti servizi, gia per la loro stessa natura, si identificano con il servizio militare inteso in senso stretto.

Come evidenziato (titolo II, par. 3), nel caso di sovrapposizione di anzianità convenzionale (durata legale del corso di laurea utilizzabile nel livello settimo, perché indispensabile per l'accesso alla carriera da ufficiale) e di anzianità di servizio militare effettivo utilizzabile nel livello sesto, acquisirà rilevanza giuridica, ai fini dell'inquadramento, il periodo di studi, valido per intero agli effetti della determinazione stipendio e cioè il trattamento più favorevole al soggetto.

a) Inquadramento nel caso di soggetto appartenente a carriera militare unitaria (art. 17, secondo comma, lettere *a*) e *b*).

In questa prima ipotesi il procedimento da seguire per l'inquadramento è lineare e in un certo senso semplice per i soggetti che, alla data del 1° febbraio 1981, vengano a trovarsi nel livello retributivo iniziale della carriera di appartenenza: quivi, infatti, l'attribuzione dello stipendio spettante viene effettuata con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio in un solo livello che è poi quello di inquadramento: l'eventuale frazione residua di anzianità inferiore al biennio sarà, come sempre, valutata ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio (o scatto biennale).

Se, pertanto, per i soggetti inquadrati al quarto, quinto e settimo livello, il computo dell'anzianità pregressa non presenta complessità alcuna in quanto si tratta solo di cogliere nella scala delle progressioni economiche i valori retributivi corrispondenti alle anzianità (con l'aggiunzione, prevista, degli scatti gerarchici), altrettanto non può dirsi, invece, per i soggetti che risultano inquadrati ai livelli a questi superiori e cioe, sesto e sesto-*bis*, per i sottufficciali, ed ottavo, ivi compreso il livello di stipendio di L. 6.600.000, per gli ufficiali, per i quali è indispensabile determinare il maturato economico ragguagliato al tempo di permanenza in ciascun livello, anche se questo ultimo viene poi prefissato in via convenzionale dallo stesso art. 17.

Infatti, a questo fine, l'art. 17 fissa due livelli iniziali retributivi di computo per le anzianità pregresse e cioe il livello settimo per gli ufficiali (nel senso che le anzianità maturate nel grado inferiore a maggiore vanno ivi computate) e quinto per i sottufficiali (nel senso che le anzianità maturate in un grado inferiore a maresciallo maggiore o corrispondente vanno parimenti ivi computate).

In tali fattispecie, determinato, ad esaurimento dei bienni interi, lo stipendio relativo al periodo di servizio prestato nel livello inferiore (a partire dall'iniziale), si riporta detto stipendio nell'ulteriore livello, che può essere anche quello finale di inquadramento (sesto per i sottufficiali e ottavo, a valore iniziale di livello, per gli ufficiali), attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore, considerando anche qui bienni interi di anzianità di livello; si giunge, così, al livello finale di inquadramento (sesto-*bis* per i sottufficiali e ottavo livello di stipendio di L. 6.600.000 per gli ufficiali), attribuendo, come sempre, la classe o lo scatto immediatamente superiori.

Saranno, ovviamente, utili all'ulteriore progressione economica nel livello di inquadramento (o nei livelli di transito) sia la frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza sia l'anzianità già maturata nel livello di inquadramento fino al 31 gennaio 1981.

b) Inquadramento del soggetto proveniente da carriere militari diverse (art. 17, secondo comma, lettera *c*).

La norma, adottando l'espressione « personale ..... proveniente da carriere militari diverse da quella di appartenenza », intende rivolgersi agli uficiali e sottufficiali a carriera per così dire mista, cioè, in sostanza, provenienti da carriere militari inferiori (dai sottufficiali o dalla posizione di truppa, sempre che quest'ultima posizione abbia assunto un carattere professionale e non abbia costituito mero servizio di leva, perché in quest'ultimo caso il titolo di computo sarebbe allora ovviamente diverso, cioè servizio convenzionale da considerare nel livello iniziale); nei confronti di tale personale il periodo pregresso alla data di nomina a tenente va computato tutto nel sesto livello, da ritenersi perciò livello iniziale.

Naturalmente non viene a configurarsi in senso tecnico come « carriera inferiore » quell'eventuale periodo trascorso nello *status* di militare di truppa o di sottufficiale quando lo stesso rientri nel prescritto iter formativo dell'ufficiale (ad esempio: ex sergente A.U.C.), o del sottufficiale; quivi l'inquadramento sarà nel settimo livello per gli ufficiali e nel quinto livello per i sottufficiali.

Per altro verso, qualora il soggetto militare transiti nel sesto livello-*bis* e di lì prosegua nella nuova carriera di ufficiale, se il grado conferito nella medesima fosse proprio quello minimo di sottotenente (che collocherebbe il predetto soggetto nel sesto livello a progressione economica minore di quella propria del sesto livello-*bis*), troverà allora applicazione, per colmare il divario retributivo sfavorevole, il surricordato principio dell'irreversibilità stipendiale (sanzionato dall'articolo 24-*bis*), con attribuzione di tante classi o scatti necessari per assicurare un valore retributivo pari o immediatamente superiore a quello di cui l'interessato avrebbe fruito permanendo nella carriera di sottufficiale (nel sesto livello-*bis*).

In caso, infine, di plusvalenza del maturato economico (l'ultimo comma dell'art. 20 considera l'ipotesi di soggetti trovatisi a percepire con il beneficio economico di L. 40.000 — ora riassorbito — più di quanto avrebbero percepito con l'applicazione della normativa recata dalla legge n. 432/1981), la plusvalenza stipendiale viene ugualmente conservata *ad personam* solo che l'inquadramento formale del soggetto è effettuato alla classe o allo scatto di stipendio di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso; la differenza tra lo stipendio *ad personam* ed il valore relativo all'inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica mediante *temporizzazione*, ottenuta moltiplicando per 24 (i mesi del biennio) la differenza suddetta e dividendo il prodotto per l'importo della classe (o scatto) in corso di maturazione.

Il quoziente conseguito corrisponde ai mesi di servizio per ridurre il tempo occorrente per il conseguimento della classe (o scatto) successiva a quello di inquadramento.

3. *Progressione economica nel nuovo sistema (il cosiddetto « regime »).*

Gli ulteriori provvedimenti di attribuzione stipendio, derivanti dalla dinamica del sistema, dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui all'art. 18, primo comma, che, pur non considerando, al momento del passaggio di livello derivante da progressione di carriera, la possibilità di trasformare immediatamente in termini retributivi gli eventuali frammenti temporali inferiori al biennio, ammette, tuttavia, l'utilizzazione dei medesimi frammenti ai fini dell'ulteriore progressione economica, nell'ambito del nuovo livello, in termini di classi o scatti.

In sostanza, il sistema retributivo dà valore all'anzianità maturata nel livello di provenienza (non utilizzata in percezione di classe o scatto per il fatto del passaggio di livello), aggiungendola a quella propria del nuovo livello di appartenenza con il conseguente accorciamento dei tempi di attribuzione della successiva classe o scatto.

In particolare, e da sottolineare, peraltro, che ai sottotenenti provenienti dalle accademie, all'atto della promozione al grado superiore (con correlato transito nel settimo livello), viene riconosciuta, dall'ultimo comma dell'art. 18, l'anticipazione di un anno ai fini della attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

4. *Inquadramento dei soggetti ammessi in servizio dopo il 1° febbraio* 1981.

Il personale militare assunto dopo il 1° febbraio 1981 e inquadrato nei livelli retributivi con l'osservanza dei criteri più avanti individuati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica ed economica dalla data della nomina.

Sono destinatari di tale inquadramento i soggetti sprovvisti di una qualsiasi reale anzianità militare pregressa o, se di questa provvisti, siano nominati, per la prima volta, ad un grado racchiuso nel sistema funzionale-retributivo e che comporti l'attribuzione di uno « stipendio » inteso in senso tecnico.

Pertanto, danno luogo ad inquadramento tanto le nomine in servizio permanente quanto, per i militari non in servizio permanente, le riconferme in servizio successive all'adempimento dell'obbligo di leva, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica del provvedimento che ne ha costituito il titolo (d'autorità, a domanda, etc.).

In assenza di anzianità pregresse, l'inquadramento si presenta lineare, comportando l'attribuzione, nel livello prescritto, della classe iniziale.

In presenza di anzianità pregressa (allievi e aspiranti delle accademie militari, sottufficiali provenienti da scuole militari, anzianità convenzionali) occorrerà tener conto di essa ai fini dell'inquadramento secondo i criteri oramai già enunciati.

Allo scopo, inoltre, di evitare inammissibili sperequazioni retributive tra personali di pari o addirittura minore anzianità, è indispensabile che l'inquadramento stesso dei nuovi immessi in servizio (dopo il 1° febbraio 1981 e fino al 1° febbraio 1982) decorra dalla data di assunzione in servizio e, poi, dal 1° febbraio 1982 ai fini del frazionamento percentuale dei benefici economici.

Perciò, nei loro confronti dovrà applicarsi il cosiddetto inquadramento virtuale, talché l'ulteriore 25% del nuovo trattamento stipendiale venga corrisposto, come per i soggetti già immessi in servizio alla data di vigenza (1° febbraio 1981) della legge 432, dal 1° febbraio 1982.

5. *Inquadramento del personale riammesso in servizio.*

Riguarda quei soggetti che, cessati dal servizio, possono essere destinatari di provvedimenti di richiamo (ivi compresi gli ufficiali e sottufficiali appartenenti al ruolo di onore).

a) Soggetti cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1981.

Quivi la riammissione in servizio, comportando il passaggio dal preesistente al nuovo ordinamento retributivo, implicherà un provvedimento di inquadramento, inteso in senso tecnico, da operare sulla base del principio di conservazione del maturato temporale, seguendo in proposito le già indicate modalità; quindi, se il soggetto, alla data del 1° febbraio 1981, risultava trattenuto, l'attribuzione dell'anzianità terrà ovviamente conto anche del servizio militare pregresso.

Per i soggetti richiamati, invece, in data successiva al 1° febbraio 1981, l'inquadramento sarà determinato sulla base dell'anzianità maturata all'atto della cessazione del servizio, dal momento che il richiamo in servizio, dando luogo ad una vera e propria convalida dell'anzianità pregressa, implica una necessaria e specifica valutazione della medesima ai fini dell'inquadramento, determinandone il ricongiungimento con l'anzianità maturata durante il richiamo.

b) Soggetti cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1981.

La fattispecie si riferisce ai soggetti che hanno già acquisito un inquadramento, perché cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1981, talché la loro riammissione provocherà una pura e semplice ricongiunzione di servizi espressa in termini temporali, intesa come ulteriore anzianità, ed in termini anche stipendiali quale maturato economico *in itinere*.

Ma, per i soggetti, cessati dal servizio con diritto a pensione — definita secondo i criteri fissati dalla legge

n. 312/1980 in applicazione dell'art. 161 (maggiorazione dell'ultimo stipendio percepito attraverso le quote mensili della classe o scatto stipendiale in corso di maturazione, ai fini della determinazione della base pensionabile: vedi titolo IV, par. 6) — richiamati dopo il 1° febbraio 1981, o pure a quest'ultima data già trattenuti, dovrà procedersi a tramutazione in maturato temporale delle dette quote mensili aggiuntive che, nuovamente temporizzate, permetteranno secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 432/1981 (art. 20, ultimo comma) la ripresa della progressione stipendiale, congelata all'atto della cessazione dal servizio, con l'eventuale anticipo della successiva classe o scatto: il che, in termini pratici, si realizza con l'aggiunzione delle ulteriori anzianità a quelle maturate alla data di cessazione dal servizio indipendentemente dalla attribuita temporizzazione.

Titolo IV

SITUAZIONI PARTICOLARI

1. *Benefici demografici.*

I benefici demografici, per la loro natura autonoma, non possono anche nella presente normativa ritenersi caducati; a tal fine sarebbe, infatti, necessaria un'esplicita disposizione al riguardo che nella fattispecie manca.

Anzi, esiste ora una espressa disposizione normativa (ultimo comma dell'art. 16, implicitamente abrogativo della pregressa disciplina in materia) che, peraltro, viene a confermare come siffatti benefici agiscano, invero, fuori del sistema, producendo cioè effetti meramente economici con il conferimento al primo giorno del mese di nascita del figlio, di scatti biennali (del 2,50%, computati sulla classe stipendiale in godimento), ma di natura convenzionale perché riassorbibili con la successiva progressione economica. Questi aumenti periodici, così attribuiti, determinano la conseguente invariabilità dei tempi di acquisizione degli aumenti periodici tabellari per anzianità di servizio, diversificandosi inoltre dai medesimi per natura ed effetto economico nel corso dell'iniziale sviluppo della progressione economica (consistente dapprima, come è noto, in otto classi biennali dell'8% e non in scatti del 2,50%) e poi, nell'ulteriore corso della progressione: infatti, quivi essi coincidono, per occasionale circostanza, e solo per gli effetti economici, con gli stessi elementi della progressione espressa parimenti (oltre l'ottava classe biennale dell'8%) in aumenti periodici biennali dal 2,50%. Perciò non concorrono — come già evidenziato al titolo II, par. 2, lettera *c*), II — diversamente dallo scatto gerarchico aggiuntivo (che deve intendersi, invece, interno al sistema anzianità/grado e, per questa ragione, elemento formativo del maturato economico) alla quantificazione del maturato economico cosiddetto *in itinere* indispensabile per individuare, nella progressione economica offerta dal livello successivo, la classe o lo scatto attribuibile.

2. *Benefici combattentistici (legge n.* 336/1970).

a) Art. 1 (Attribuzione di anzianità convenzionale per il conferimento di classi o scatti).

Per i soggetti, che prima dell'entrata in vigore del provvedimento, e quindi sino al 1° febbraio 1981, abbiano già fruito del beneficio, non è ammissibile alcun riporto di anzianità, per l'esplicito divieto del *bis in idem*, posto dalla norma in oggetto « solo una volta nella carriera » il quale, oltre che sottolineare l'eccezionalità del beneficio in parola, limita la fruibilità del diritto ad un solo momento, subordinatamente alla presentazione di un'unica domanda costituente esercizio del potere di scelta della posizione di carriera, giuridica ed economica, rimanendo così preclusa la possibilità di una rinnovazione dei benefici in altra carriera. In questo senso, il divieto opera non solo nel caso di mutamento di carriere, verificatesi nel corso di un medesimo rapporto di impiego, ma altresì quando nella stessa carriera, per effetto di norme successivamente intervenute, siano mutati gli elementi retributivi da assumere a base della progressione economica. Diversamente, il provvedimento attribuito del beneficio costituirebbe, come sottolineato dalla Corte dei conti, una mera pronuncia allo stato degli atti, in palese contrasto col principio della certezza del diritto, che rimarrebbe indubbiamente vulnerato dal ricorso — normativamente non giustificato — allo strumento della « riapplicazione » per mutamento delle situazioni originarie.

Per i pochi soggetti che, invece, debbano ancora fruire del beneficio in esame, è opportuno rammentare che esso si sostanzia, come sempre, nell'attribuzione di anzianità convenzionale che si consuma, ovviamente, prima nelle otto classi tabellari ed, esaurite queste, in scatti biennali, anch'essi di natura tabellare, del 2,50 %.

Pertanto, per tali ultimi soggetti i benefici economici in argomento, proprio in quanto attributivi di anzianità convenzionale, vengono di fatto ora conservati nel caso di promozione al grado superiore, anche se il grado successivo comporti passaggio di livello: infatti, il principio del maturato economico *in itinere* vuole che, per il conferimento dello stipendio spettante nella scala retributiva del livello superiore, si debba, sulla base dell'art. 18 della legge n. 432/1981, individuare il valore stipendiale per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, comprensiva quindi delle classi o scatti già assegnati ex art. 1, primo comma, della legge n. 336/1970.

Parimenti, sempre per detti soggetti il maturato si esprime anche in termini temporali nel senso che l'anzianità convenzionale attribuita per effetto del beneficio di ex combattente o assimilato viene ad aggiungersi a quella propria e naturale del soggetto e, ovviamente, per una sola volta nella carriera (e, quindi, successivamente non riportabile, perché già consumata).

In relazione, poi, alla disciplina giuridica sancita, in materia di equo indennizzo, nell'ultimo comma dell'art. 154 della legge n. 312/1980, ancora vigente, che fa salvo per il personale in servizio alla data di decorrenza economica e giuridica degli inquadramenti (1° febbraio 1981) l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni, i soggetti beneficiari del predetto art. 1 possono, se la domanda è stata presentata in un periodo successivo al 1° febbraio 1981 (fino al 10 giugno 1981), data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283), esercitare la facoltà di revoca della domanda medesima ai fini del conseguimento del trattamento nel nuovo ordinamento.

Ma a questo riguardo è indispensabile che i provvedimenti da assumere in questo senso siano soggetti alla registrazione della Corte dei conti — ove prescritto — per acquisire anche qui la presunzione di legittimità circa il comportamento dell'amministrazione.

b) Art. 2 (Benefici attribuibili all'atto della cessazione dal servizio).

Per quanto concerne l'attuazione del primo comma (cioè l'attribuzione di aumenti periodici ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza) non possono valere le considerazioni esposte al precedente punto, in quanto diversa ne e la sistematica applicativa. Infatti, la norma di cui all'art. 2, primo comma, attribuisce direttamente gli aumenti periodici, e tali non possono che essere, a questi fini, gli scatti convenzionali, dal momento che la norma stessa pone in alternativa gli scatti alla classe: invero, sotto questo aspetto la fattispecie disegnata dall'art. 2, primo comma, della legge n. 336/1970 deve necessariamente ricomprendersi tra quelle « altre situazioni previste dalle norme vigenti » prese in considerazione dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 432/81 per il conferimento di aumenti periodici convenzionali del 2,50 % sulla classe stipendiale di appartenenza (e nelle successive una volta esaurita la struttura di questa), riassorbibili con l'ulteriore progressione economica (riassorbimento quivi, non operante, in quanto il soggetto fruisce del beneficio all'atto della cessazione dal servizio).

Occorre sottolineare che la rigidità testé evidenziata dalla progressione economica in classi e scatti, dotati di fissità nella scala retributiva, rende praticamente inoperante l'alternativa offerta dal 2° comma dell'art. 2 della medesima legge n. 336/1970 secondo il quale, a domanda dell'interessato, è possibile, anziché l'attribuzione degli accennati aumenti periodici, l'assegnazione della classe (o qualifica) di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta.

Infatti, siffatta alternativa potrà essere esercitata dall'interessato solamente qualora la struttura della progressione economica in classi non sia stata totalmente percorsa; in questo caso l'alternativa stessa (tra classi dell'8 % e scatti convenzionali del 2,50 %) ha veramente luogo di sussistere, anche se di poco significato sarebbe in proposito la relativa domanda dell'interessato (che pur sempre dovrà essere prodotta), giacché è di palese evidenza l'oggettiva preferenza, per il maggiore valore economico, della classe allo scatto.

Quando, invece, la scala di progressione economica offre il solo sviluppo in scatti biennali, computati sull'ultima classe di stipendio, la predetta alternativa (tra classi e scatti) non ha più luogo di essere e, di conseguenza, priva di significato risulterebbe, pure quivi, la domanda che comunque dovrà essere prodotta.

Invero, sempre nel caso di esaurimento della struttura espressa in termini di classi potrebbe essere esercitata l'ulteriore facoltà di scelta tra aumenti periodici e trattamento economico iniziale della qualifica superiore (in tal senso si è già espresso il Consiglio di Stato - IV sezione con decisione in data 9 marzo 1982); ma l'ipotesi è meramente marginale, in quanto il sistema retributivo attuale non presenta di solito situazioni di maggiore favore economico nell'eventuale scelta della predetta qualifica superiore.

In relazione alla mutata situazione giuridica creata dal nuovo contesto ordinativo e retributivo (che può implicare situazioni retributive diverse da quelle prefigurate con il precedente ordinamento) e in considerazione della natura strettamente patrimoniale del beneficio, previsto dal primo comma dell'art. 2 della precitata legge n. 336/1970, che appunto dispone di attribuire solo scatti (con effetti quindi « finiti ») e non già anzianità convenzionale con effetti matricolari, gli interessati cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1981 (fino al 6 agosto 1981) possono, con decorrenza dal provvedimento di attribuzione del trattamento di quiescenza, chiedere la revoca dei benefici già acquisiti.

Occorre, infine, aggiungere all'argomento alcune precisazioni, fornite dal Dicastero del tesoro (che confermano la tesi già sostenuta da questo centrale ufficio nella precedente circolare BL/10002); precisazioni secondo le quali in sede di rideterminazione delle pensioni ai sensi dell'art. 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei confronti del personale statale ex combattente ed assimilato cessato dal servizio dopo le date di decorrenza giuridica ed economica fissate dalla stessa legge, dovrà tenersi conto, ai fini dell'attribuzione del beneficio più favorevole tra quelli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, delle domande prodotte dagli interessati successivamente all'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

Ciò in armonia anche all'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti (Sezione III - Pensioni civili - dec. 23 febbraio 1980) secondo cui l'opzione tra i benefici previsti dal primo e secondo comma del citato art. 2 della legge n. 336/1970 deve essere effettuata da ciascun interessato « sulla base della reale posizione giuridica ed economica raggiunta alla data del collocamento a riposo ».

Ovviamente la nuova domanda può essere avanzata anche dagli aventi diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza.

3. *Equo indennizzo* (*art.* 154, *legge n.* 312/1980).

Nella circolare BL/10002 sono state mutuate sull'argomento le puntuali disposizioni emanate dal Dicastero del tesoro con circolare n. 96 in data 2 dicembre 1980, concernenti le modalità applicative riferite all'art. 154 della legge n. 312/1980 riguardante l'equo indennizzo: disposizioni che, per la perdurante vigenza dello stesso art. 154 nella sua disciplina di principio, potendosi ritenere tuttora valide, qui di seguito si riportano.

A norma del secondo comma del predetto articolo, la base di calcolo della cennata prestazione è costituita, per il personale inquadrato nei livelli retributivi, dagli stipendi iniziali indicati per i singoli livelli maggiorati dell'80 %, naturalmente ora, con riferimento ai nuovi valori retributivi introdotti dalla legge n. 432/1981.

Il principale criterio innovatore, come detto, attiene alla rideterminazione del coefficiente moltiplicatore per il calcolo dell'equo indennizzo che, con il terzo comma dell'articolo, viene fissato nella misura unica del 2,5 volte lo stipendio.

Detto coefficiente sarà utilizzato per determinare l'equo indennizzo per le infermità e le invalidità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascritte alla 1ª categoria della tabella *A*, allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per le infermità inferiori alla 1ª categoria continueranno a trovare applicazione, come precisato nel successivo sesto comma, le percentuali di riduzione stabilite con la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il medesimo terzo comma dispone poi che, per la liquidazione dell'equo indennizzo, si ha riguardo al trattamento economico del livello retributivo spettante al dipendente al momento della presentazione della domanda del beneficio. Il Ministero del tesoro ha sottolineato che la norma è stata dettata sia per eliminare le incertezze che attualmente si determinano in relazione ai tempi occorrenti per la definizione delle pratiche di equo indennizzo e sia per tenere conto del nuovo assetto retributivo del personale dello Stato.

In sostanza, l'attribuzione dell'equo indennizzo con riferimento agli stipendi vigenti al momento della sua effettiva liquidazione non può essere disposta sui più elevati stipendi eventualmente conseguiti o conseguibili per passaggio a livelli superiori a quelli rivestiti all'atto della presentazione della domanda: il maggiore stipendio continuerà viceversa ad essere considerato — secondo i noti criteri enunciati in sede giurisdizionale ed accolti in via amministrativa — quando derivi da miglioramenti retributivi riferiti al medesimo livello di appartenenza dell'interessato al momento della presentazione dell'anzidetta domanda.

Il terzo comma precisa ancora che, per le domande di equo indennizzo presentate dal personale interessato prima della data di decorrenza economica dell'inquadramento (1° febbraio 1981), si considera, ai fini della liquidazione della prestazione, il trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Per il personale non interessato al nuovo ordinamento retributivo-funzionale e, quindi, per il personale militare appartenente alla dirigenza (colonnelli e gradi superiori), l'art. 154, quarto e quinto comma, dispone, confermando le precedenti disposizioni, che la misura dell'equo indennizzo è pari a due volte lo stipendio delle qualifiche ivi individuate.

L'ultimo comma, infine, detta norme per assicurare al personale interessato, in servizio alla data di decorrenza degli inquadramenti, il migliore trattamento eventualmente derivante dal calcolo dell'equo indennizzo in base agli stipendi previsti dalle preesistenti disposizioni. A tal proposito la precisazione aggiunta dal Dicastero del tesoro, secondo la quale deve comunque trattarsi di liquidazioni disposte con provvedimento successivo alla data di decorrenza economica degli inquadramenti stessi, è stata sostanzialmente modificata dalla delibera 1210 in data 26 novembre 1981 della Corte dei conti in sezione di controllo; delibera che, infatti, precisa come la norma di che trattasi abbia inteso soltanto far salve quelle maggiori liquidazioni effettuate, sulla base dei precedenti stipendi parametrali, nel periodo compreso tra la data di decorrenza economica dei nuovi livelli retributivi (1° luglio 1978, nella fattispecie) e la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Continuano a valere le disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con l'accennata circolare n. 96 secondo cui le liquidazioni di equo indennizzo potranno essere disposte in via provvisoria, e fino a perfezionamento dei provvedimenti di inquadramento (*rectius*, di attribuzione stipendio) del personale interessato, sulla base degli stipendi attribuiti dando applicazione all'art. 172 della legge n. 312/1980 (richiamato, peraltro, dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310), facendo cioè salvi comunque gli eventuali successivi conguagli.

4. *Scatti biennali connessi all'equo indennizzo* (*legge n.* 539/1960 *e articoli* 117 *e* 120 *del testo unico del* 1928).

I problemi applicativi che si pongono sono analoghi a quelli riferiti all'art. 2, primo comma, della legge n. 336/1970, sicché la fattispecie disegnata dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, deve necessariamente ricomprendersi tra quelle « altre situazioni previste dalle norme vigenti » prese in considerazione dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 432/81 per l'eventuale conferimento di aumenti periodici convenzionali del 2,50 % sulla classe stipendiale di appartenenza (e nelle successive una volta esaurita la struttura di questa), riassorbibili con l'ulteriore progressione economica.

Tuttavia, occorre puntualizzare che per l'attribuzione dei benefici economici in esame deve considerarsi unico elemento di efficacia giuridica il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo, atto a questi fini costitutivo.

Da quanto sopra discende che i soggetti ammessi all'equo indennizzo dopo il 1° luglio 1978 potranno avvalersi, all'uopo, dei valori stipendiali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal momento che il periodo in questione ricade nella vigenza, sia pure retroattiva, di detta legge.

Parimenti, è applicabile il regime retributivo disciplinato dalla recente legge 6 agosto 1981, n. 432, qualora il diritto ai benefici sorga nella vigenza di quest'ultima legge (1° febbraio 1981).

5. *Ufficiali appartenenti al ruolo speciale unico.*

Gli aumenti periodici di stipendio aggiuntivi, previsti dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, per il personale appartenente ai ruoli speciali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono, per i soggetti che già ne hanno fruito, ritenersi ormai assorbiti in quanto compresi nel maturato temporale.

6. *Criteri per la determinazione della base pensionabile* (*art.* 161, *legge n.* 312/1980, *ancora vigente*).

La norma, ancora vigente, è rivolta a monetizzare i frammenti di anzianità risultanti residuali al momento del collocamento in quiescenza.

Infatti, l'art. 161 stabilisce che, per la cessazione dal servizio successiva alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nei livelli retributivi, ai fini della determinazione della base pensionabile e della liquidazione della indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili relative alla successiva classe di stipendio o al successivo aumento periodico in corso di maturazione all'atto della cessazione del servizio stesso.

Per coloro che hanno già raggiunto l'ottava classe della qualifica di appartenenza, il beneficio opera esclusivamente con riferimento agli scatti biennali di stipendio del 2,50%, in quanto le anzidette quote mensili vanno calcolate, come ricordato nella circolare 54 del Dicastero del tesoro in data 23 giugno 1981, tenendo conto dello sviluppo della progressione economica articolata per classi e scatti biennali fissi (dopo le otto classi biennali dell'8 % seguono solo scatti del 2,50 % computati sull'ultima classe di stipendio.

Le quote mensili sopraindicate si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di decorrenza dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni e trascurando le frazioni pari o inferiori.

In concreto, per determinare le quote mensili della successiva classe (o scatto che, in ogni caso, vanno aggiunte allo stipendio iniziale della classe (o scatto) di appartenenza, si dovrà tenere conto del numero di mesi intercorrenti tra la classe (o scatto) di appartenenza e quella immediatamente successiva, considerando le mensilità già trascorse.

In ogni caso, allo stipendio in godimento, comprensivo degli aumenti periodici biennali già spettanti, va aggiunto l'importo dei ratei delle mensilità trascorse dal conseguimento dell'ultimo aumento (un ventiquattresimo dell'aumento periodico — classe dell'8 % o scatto del 2,50 % — per ciascun mese).

In proposito il Dicastero del tesoro ebbe ad avvertire che la notevole differenziazione delle singole posizioni che viene a determinarsi per effetto del nuovo beneficio rendeva estremamente laboriosa l'elaborazione di nuove tabelle indicanti gli importi della pensione annua lorda in corrispondenza di ciascuna delle posizioni che possono in concreto manifestarsi.

Pertanto, gli uffici che provvedono a corrispondere il trattamento economico di attività, all'atto della cessazione dal servizio del personale interessato, dovranno, nella consueta determinazione stipendio, comunicare all'ufficio competente alla liquidazione della pensione ed alla predisposizione del progetto teorico da inviare all'E.N.P.A.S., per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio maggiorato delle quote mensili maturate alla data di cessazione dal servizio.

Di conseguenza, la determinazione della pensione verrà effettuata aumentando del 18 %, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la base pensionabile in relazione alle comunicazioni degli uffici che amministrano il personale.

Sull'importo così ottenuto dovranno poi essere applicate le normali aliquote di pensionabilità in relazione agli anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza, con il successivo arrotondamento per eccesso alle lire 500.

Poiché l'ultimo comma dell'art. 161 dispone che sulle quote aggiuntive di che trattasi sono operate le normali ritenute per la quiescenza e la previdenza, a cura dell'ufficio che ha erogato il trattamento di attività dovrà disporsi l'assoggettamento delle predette quote alle ritenute 7 % tesoro e 2,50 % opera di previdenza, sull'80 % delle quote stesse, per la parte eccedente l'ultimo stipendio integralmente percepito, tenendo anche conto del rateo della 13ª mensilità attraverso la maggiorazione, a tal fine, di un dodicesimo dell'importo da assoggettare alle predette ritenute.

La somma come sopra determinata sarà trattenuta sul rateo di 13ª mensilità spettante per l'ultimo anno di servizio e, per l'eventuale parte residua, sulla pensione provvisoria.

Per il personale già cessato dal servizio (ma l'ipotesi è oramai marginale) per il quale dovrà essere applicato il trattamento economico derivante dalla nuova normativa, la somma verrà trattenuta in occasione del conguaglio di stipendio e ove occorra sulla pensione definitiva mediante apposita annotazione da apporre sul relativo provvedimento formale.

Per il personale ex combattente o assimilato i tre aumenti periodici spettanti sulla pensione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 — per direttive impartite dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, I.G.O.P. con la nota circolare n. 96 del 2 dicembre 1980 (pag. 29 — debbono essere aggiunti alle predette quote mensili. Qualora gli interessati richiedano, viceversa, in luogo degli aumenti periodici, la successiva classe di stipendio, l'importo delle quote mensili maturate si deve intendere assorbito dallo stipendio più favorevole nella classe successiva.

Al riguardo, la Corte dei conti - sezione di controllo, con delibera 1229 del 18 febbraio 1982, ha precisato che il conferimento della classe superiore, pur se limitato ai soli fini pensionistici, deve equipararsi ad una promozione attribuita all'atto della cessazione dal servizio.

Pertanto, l'obbligo del recupero voluto dal richiamato ultimo comma dell'art. 161 deve ritenersi applicabile nei soli casi in cui la base pensionabile risulta in concreto determinata mediante l'effettiva utilizzazione delle quote di maggiorazione.

Trattasi — continua in tal senso la delibera 1229 in data 18 febbraio 1982 dell'Alto consesso — di due distinti benefici concorrenti tra di loro, in quanto quello previsto nel citato secondo comma dell'art. 2 di regola è più favorevole dell'altro introdotto con l'art. 161 più volte richiamato.

Pertanto, l'attribuzione del beneficio previsto dalla norma speciale più favorevole assorbe e quindi esclude l'applicazione dell'altra normativa avente natura generale.

Tale esclusione, così come non determina a favore dell'interessato alcun beneficio, nello stesso modo non dovrebbe comportare alcun riflesso negativo sul suo trattamento pensionistico.

Diversamente, si verrebbe a determinare una ingiustificata « reformatio in pejus » per il personale ex combattente collocato a riposo in epoca successiva al 1° luglio 1978, rispetto a quello collocato a riposo prima.

In definitiva, quindi — conclude l'anzidetta delibera n. 1229, in data 18 febbraio 1982, della Corte dei conti —

le ritenute per la quiescenza e la previdenza vanno operate sulle quote aggiuntive *tutte le volte che la base pensionabile sia stata effettivamente incrementata delle dette quote.*

7. *Nuove procedure nei controlli sui decreti riguardanti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza* (*art.* 166, *legge n.* 312/1980, *ancora vigente*).

Si tratta della ben nota disposizione, già esaurientemente evidenziata nella precedente circolare BL/10002, rivolta a considerare i decreti di cui al titolo II, parte II (ma, più correttamente, parte II, titolo II, perché tale è la sequenza di codificazione) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che pertanto acquistano efficacia immediata ai fini delle corresponsioni dovute, essendo essi trasmessi alla Corte dei conti per il controllo in via successiva, anziché preventiva).

Siffatta disposizione, inserendosi nel più ampio quadro della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative connesse con la necessità di speditezza nell'erogazione della spesa pubblica, è volta a sottrarre ai controlli preventivi i titoli di spesa; l'esigenza suddetta è ancora più sentita, ovviamente, nella materia del trattamento economico del personale, tanto che per il personale in servizio l'art. 172 successivo, anch'esso tuttora vigente, autorizza, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico, fatti salvi, comunque, gli ulteriori eventuali conguagli.

E' di ogni evidenza che tale procedura, con il tempestivo pagamento della pensione definitiva, limiterà notevolmente il periodo di percezione del trattamento provvisorio di pensione che, comunque, continuerà a sussistere per assicurare la necessaria continuità con il trattamento economico di servizio e che, nell'ambito dell'Amministrazione militare, data l'autonomia del proprio sistema amministrativo-contabile, ha sortito risultati di preziosa efficienza.

Nella su esposta circolare 96, il Ministero del tesoro, indica la procedura da seguire al riguardo, procedura, che, ad ogni modo, è riferita ai rapporti intercorrenti tra organi esterni all'Amministrazione militare medesima, e cioè tra ragioneria centrale, direzioni provinciali del tesoro e Corte dei conti, talché nulla è innovato nei confronti degli organi della stessa Amministrazione militare che provvedono all'emissione dei provvedimenti pensionistici. Questi, infatti, continueranno a trasmettere i propri atti alla ragioneria centrale o a quelle regionali in relazione alle rispettive competenze.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

1. *Personale cessato dal servizio.*

L'argomento è stato oggetto di disposizioni applicative, impartite con circolare n. 54 del Dicastero del tesoro in data 23 giugno 1981, e ad essa occorre, pertanto, fare riferimento.

a) Personale collocato a riposo successivamente al 1° febbraio 1981 (art. 25, legge n. 432/1981).

In proposito il predetto Dicastero ha osservato che in analogia a quanto stabilito con il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 per i settori della Scuola e dell'Università, l'art. 25 dispone che, nei confronti del personale civile e militare dello Stato e di quello dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato collocato o che sarà collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, il trattamento di quiescenza dovrà essere liquidato sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi livelli retributivi e con il riconoscimento delle anzianità, senza la gradualità prevista per la corresponsione al personale in attività dei miglioramenti retributivi discendenti dai nuovi stipendi.

Per quanto concerne l'indennità di buonuscita le amministrazioni, aggiunge il Tesoro, nel predisporre i relativi progetti teorici di liquidazione terranno conto dell'intero importo dei nuovi livelli stipendiali.

Sulla problematica concernente le quote mensili da includere nella base pensionabile (art. 161 della legge n. 312/1980) si è, peraltro, già detto esaurientemente in altra sede della presente circolare (vedi titolo IV, paragrafo 6).

b) Personale collocato a riposo nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1° gennaio 1979 (art. 26, legge n. 432/1981).

Precisa il Ministero del tesoro che le disposizioni contenute nell'art. 26 rivestendo carattere di generalità riguardano, oltre che il personale interessato agli accordi contrattuali (di cui alla legge n. 432/1981), anche il personale della Scuola e dell'Università (nonché, è opportuno soggiungere, il personale militare di grado inferiore a colonnello).

In particolare con detto articolo si stabilisce che l'inquadramento dei nuovi livelli retributivi — da valere ai soli fini del trattamento di quiescenza — va effettuato pure nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nell'arco temporale compreso fra le decorrenze del triennio contrattuale 1979-81 fissate per le diverse categorie (per il personale militare sopraindividuato la decorrenza è prescritta al 1° gennaio 1979) ed il 1° febbraio 1981.

Poiché l'art. 26 citato fa riferimento « al personale cessato dal servizio nel corso di vigenza contrattuale 1979-81, decorrente dal 1° gennaio 1979 », i benefici in questione saranno riconosciuti al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1979 e che sia quindi cessato con decorrenza 2 gennaio 1979 e successivamente.

Ai fini dell'inquadramento saranno seguiti i medesimi criteri definiti dal precedente art. 25 nei confronti del personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, tenendo ovviamente conto delle anzianità maturate fino alla data della cessazione dal servizio.

Si ritiene, inoltre, opportuno rammentare che in relazione al principio ormai consolidato nella giurisprudenza in materia pensionistica secondo il quale deve

intendersi acquisita ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza la posizione economica maturata nell'ultimo giorno di servizio, ancorché il relativo trattamento non sia stato materialmente percepito, le classi di stipendio ovvero gli aumenti biennali maturati l'ultimo giorno di servizio dovranno essere considerati ai fini della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita.

Considerati i diversi presupposti a base della liquidazione del trattamento pensionistico secondo i quali occorre fare riferimento alla retribuzione pensionabile di diritto maturata l'ultimo giorno di servizio, il predetto indirizzo giurisprudenziale è da confermare anche dopo che l'art. 137, settimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha dettato nuovi criteri di conferimento delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali al personale in servizio. Ciò in quanto la norma innanzi indicata si è limitata a modificare i criteri in precedenza seguiti nei casi in cui l'anzianità richiesta per detto conferimento venga maturata nel corso del mese.

Si tratta, d'altra parte, di criteri che non possono ritenersi in contrasto fra di loro riferendosi quelli dettati per il personale in attività, al momento della decorrenza del beneficio, mentre quelli applicati, secondo la consolidata giurisprudenza, al personale collocato a riposo attengono al momento della maturazione del diritto al beneficio stesso che si realizza con il compimento dell'ultimo giorno del periodo richiesto.

E' da tenere presente infine che, per specifica statuizione della Corte dei conti, la sistematica di cui all'articolo 161 della legge n. 312/1980 va applicata nei soli confronti dei soggetti cessati dal 1° febbraio 1981 e non gia a quelli riliquidati ai sensi del citato art. 26.

2. *Provvisorietà delle liquidazioni* (*art.* 172, *legge n.* 312/1980, *tuttora vigente*).

La norma in questione, secondo quanto già scritto nella circolare BL/10002, ammette il pagamento dei nuovi trattamenti economici in via provvisoria.

Detta norma, pure se volta a garantire la massima celerità delle operazioni di liquidazione, ammette pure il principio del conguaglio successivo che — inteso in senso tecnico quale compensazione tra le reciproche ragioni di credito, tanto attive quanto passive, e, di conseguenza, con risultati parimenti tanto attivi quanto passivi — si pone a garanzia del funzionario, il quale puo invocare l'errore professionale, come titolo giuridico per il recupero di somme erroneamente percette dall'amministrato e questo, di converso, non può, per il medesimo titolo, invocare il principio generale (consolidato per altri fini dalla giurisprudenza) della buona fede.

Pertanto le determinazioni stipendio, come già attuato in sede di prima applicazione della presente normativa, continueranno ad essere predisposte provvisoriamente dagli uffici che procedono alla liquidazione delle competenze sulla base degli elementi di informazione in loro possesso, fatta salva la ratifica che deriverà dal successivo e definitivo provvedimento formale. Ovviamente, la suddetta prassi dovrà essere attuata per le sole situazioni che, presentandosi semplici, non presuppongono soluzioni giuridiche di principio, la cui individuazione è lasciata al prudente apprezzamento dell'organo centrale.

3. *Trattamenti economici soppressi dalla legge numero* 432/1981.

Come fu già evidenziato nella circolare BL/10002/A.7.1. in data 5 gennaio 1981, l'art. 173 della legge n. 312/1980, tuttora vigente, ha abrogato, con effetto dalla data di attribuzione degli stipendi previsti dalla stessa legge n. 312/1980, la normativa individuata in detto articolo ed ha previsto pure l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle recate dal provvedimento stesso.

In riferimento a quest'ultima legge, sono soppressi, per abrogazione della norma, determinata dalla legge n. 432/1981, i seguenti trattamenti economici particolari:

scatti convenzionali per anzianità pregressa di cui al terzo e quarto comma dell'art. 140 della legge n. 312/1980;

azione perequativa di cui al terzo comma dell'articolo 138 della nominata legge 312/1980;

beneficio economico di lire 40.000 di cui all'art. 5 della legge 3 novembre 1980, n. 707;

trattamento particolare di cui all'ottavo comma dell'art. 137 della legge n. 312/1980, per caducazione implicita della norma, in quanto ora l'art. 18 del provvedimento in esame attribuisce ai soli sottotenenti provenienti dalle accademie, all'atto della promozione al grado superiore, l'anticipazione di un anno ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio spettante nel nuovo livello.

Nella presente circolare (titolo I, par. 2), comunque, è delineato un coordinamento della normativa in materia, riferito alle leggi n. 312/1980 e n. 432/1981, che assumono, al momento, rilievo preminente in tema di trattamento economico fondamentale.

4. *Effetti particolari della soppressione dell'assegno perequativo.*

In relazione alle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, secondo cui con la soppressione dell'assegno perequativo, istituito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, è stato abolito il divieto contenuto nell'art. 37 della legge in parola, debbono, per analogia, ritenersi tuttora applicabili al personale militare le disposizioni che consentono la retribuzione di ulteriori prestazioni rese dal personale militare non dirigente, quando le prestazioni medesime non siano svolte per ragioni di ufficio e in connessione con la carica, dando, a questo fine, attuazione a quella feconda giurisprudenza (vedasi, al riguardo, anche il parere 2/76 in data 25 marzo 1976 del Consiglio di Stato, commissione speciale) che già disciplina esaurientemente le stesse prestazioni, quando, invece, rese dal personale dirigente.

5. *Effetti dei nuovi stipendi.*

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del provvedimento in esame hanno effetto sulla 13ª mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata Tesoro ed i contributi di riscatto, nonché in relazione a quanto dispone il medesimo art. 24 della legge n. 432/1981, anche su ritenute analoghe e tali debbono considerarsi i contributi dovuti alle casse ufficiali e sottufficiali di Forza armata, procedendo, di conseguenza, agli adempimenti per le relative iscrizioni sia presso queste ultime casse sia presso l'Opera di previdenza, se ad oggi non attuate.

In proposito, occorre, peraltro, richiamare la disposizione racchiusa all'ultimo periodo dell'art. 19 che prescrive l'assoggettamento dei sergenti alle ritenute previdenziali ed assistenziali stabilite dalle norme vigenti, a far data dall'entrata in vigore dei nuovi futuri trattamenti economici previsti, per il personale della polizia di Stato, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, provvedimenti ad oggi non emanati.

6. *Modalità per la diramazione e l'applicazione della presente circolare.*

La presente circolare deve considerarsi certificativa dei fattivi esiti di interpretazione condotta collegialmente con gli organi di amministrazione attiva preposti all'amministrazione del personale militare.

Buona parte dei suoi contenuti ha già avuto pratica applicazione nei provvedimenti attributivi dei nuovi stipendi, altra parte sta trovando attuazione in provvedimenti sperimentali sottoposti al vaglio della Corte dei conti. A questo fine, non sembra superfluo rammentare ancora una volta la necessità che non siano applicate le singole disposizioni, se non dopo avere acquisito il conforto giuridico che è proprio dell'ammissione al visto per la registrazione da parte dell'Alto consesso su provvedimenti sperimentali di volta in volta predisposti (esclusivo al riguardo deve intendersi, per unicità di indirizzo giurisprudenziale, l'ammissione al visto dell'ufficio controllo atti Difesa - Amministrazione centrale); il che ovviamente costituirà titolo di consenso, nei casi analoghi, alle liquidazioni provvisorie a mente di quanto dispone l'art. 172 della legge n. 312, tuttora vigente.

Il presente lavoro, data la sua impostazione non strettamente tecnica, potrà costituire, a tutti i livelli, un utile sussidio divulgativo, anche per dare una migliore conoscenza agli amministratori della nuova sistematica retributiva, solo e soprattutto se verrà integrato, a cura di ciascuna direzione generale, in relazione alle specifiche problematiche di Forza armata, di indicazioni aggiuntive, di esemplificazioni contabili, in una parola, di tutto ciò che è indispensabile per renderlo al massimo rispondente per chi è chiamato ad operare in termini di fattiva e concreta attività amministrativa.

Il tenente generale - Direttore centrale
RAZZAUTI

(3877)

CIRCOLARE 17 febbraio 1983, n. BL/11238/A.7.1.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato - Legge 20 novembre 1982, n. 869 - Personale dirigente militare.

Uffesercito
Sottuffesercito
Maripers
Persaereo
Levadife
Difepensioni
Carabinieri comando
Rudmiles

e, per conoscenza:

Corte dei conti - Ufficio del sig. consigliere delegato al controllo atti Difesa
Difesa gabinetto - (Rif. nota 4/00935/7-7-40 (82) *del* 14 *gennaio* 1983)
Stamadifesa
Statesercito
Maristat
Stataereo
Segredifesa (Rif. nota 2683 *del* 28 *gennaio* 1983)
Ragioneria centrale
Esercito amministrazione
Marispelog
Aerispelog
Difeammispec
Pervamiles

PREMESSA.

La *Gazzetta Ufficiale* n. 325 in data 25 novembre 1982 ha pubblicato la legge 20 novembre 1982, n. 869 (recante norme di adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) che, in buona sostanza, viene a ricodificare in un modo, in un certo senso, unitario la frammentaria normativa preesistente, attinente alla medesima materia.

Infatti, pur se la normativa si configura provvisoria così come provvisoria si poneva la precedente normazione, relativa allo stesso disegno evolutivo della sistematica giuridica afferente all'argomento, non sussiste oramai alcun dubbio che l'ingresso del nuovo sistema retributivo, legato al principio dell'anzianità di servizio, anche nei confronti del personale dirigente, abbia, pure qui, definitivamente scardinato il pregresso assetto retributivo fondato, come è noto, su retribuzioni sistematizzate.

Invero, il criterio della valutazione dell'anzianità pregressa, caratterizzando l'intera struttura portante della sistematica stipendiale riferita all'anzidetto personale dirigente, ha prodotto l'effetto di rendere soggettivi gli elementi stipendiali che, di conseguenza, non risultano più conformati al precitato modulo oggettivo sistematizzato, bensì alle vicende retributive di ciascun soggetto.

Pertanto, anche se, in definitiva, le prefate norme, recate dalla legge n. 869/1982, si appalesano sufficientemente chiare, è tuttavia indispensabile — nonostante la illustrata provvisorietà della normativa in parola (provvisorietà che non potrà riguardare il diverso modulo retributivo adottato, bensì solamente la sua quantificazione) — dettare direttive di attuazione, delineate nel più ampio contesto normativo costituito dalla leg-

ge n. 432/1981, integrativa a sua volta della precedente legge n. 312/1980 che continua a defilarsi quale normativa di base; e ciò, in quanto in siffatto contesto normativo vanno collocate anche le norme, appunto recate dalla citata legge n. 869/1982.

Di conseguenza, la presente circolare viene ad abrogare le antecedenti circolari che disciplinavano il trattamento economico del personale militare dirigente e tali sono la nota BL/13944/A.7.1 in data 23 giugno 1981, la nota BL/15168/A.7.1 in data 2 settembre 1981, la nota BL/16553/A.7.1 in data 17 ottobre 1981 e la nota BL/19598/A.7.1 in data 17 dicembre 1982.

Essa, peraltro, per le fattispecie comuni, si adegua alle indicazioni espresse dal Dicastero del tesoro nella circolare n. 91, prot. n. 182261 in data 23 dicembre 1982, già inviata alle Direzioni generali dei personali interessati con nota BL/10836/A.7.1 in data 3 febbraio 1983.

1. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1983.

a) *Le nuove entità stipendiali e la loro progressione (art. 1).*

Con effetto dal 1° gennaio 1983, i nuovi stipendi iniziali annui lordi per ciascun grado dirigenziale e per le posizioni di colonnello con meno o dopo due anni di anzianità nel grado, comprensivi della maggiorazione del 12,20 per cento, di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 869/1982, sono i seguenti:

L. 11.689.108 per il grado di colonnello con meno di due anni di anzianità di servizio nel grado;

L. 12.677.176 per il grado di colonnello con più di due anni di anzianità di servizio nel grado;

L. 16.751.168 per il grado di generale di brigata;

L. 19.707.257 per il grado di generale di divisione;

L. 24.228.333 per il grado di generale di Corpo di armata.

Dalla stessa data è soppresso l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 11 della legge n. 432/1981.

Dal 1° gennaio 1983 la progressione economica dei nuovi stipendi si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale di ciascun grado dirigenziale, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, calcolati sull'ultima classe stipendiale.

Per il colonnello dopo due anni di anzianità di grado, invece, la progressione economica si sviluppa in ulteriori sette classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio relativo a quest'ultima posizione, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento calcolati sull'ultima classe di stipendio.

Tuttavia, l'intera fattispecie di progressione economica del colonnello (con meno o dopo due anni di anzianità di grado) consta in pratica di otto classi, l'iniziale delle quali identificabile nello stipendio della prima posizione di colonnello con meno di due anni di grado.

Sotto tale profilo, perciò, le due posizioni stipendiali, rispettivamente del colonnello con meno o più 2 anni di grado, non possono considerarsi corrispondenti a due distinti gradi, ma come una particolare progressione economica, prevista per detto grado, articolata in un incremento fisso conseguibile al compimento del primo biennio di servizio. arricchito di una proiezione stipendiale di sette classi, calcolate su tale incremento stipendiale, e di scatti calcolati sull'ultima classe.

In effetti, ciò viene ad emergere dalle disposizioni applicative, contenute nell'anzidetta circolare n. 91 in data 23 dicembre 1982 del Dicastero del tesoro.

In sostanza, la progressione economica per classi e scatti opera come segue:

Classi 8 % - Scatti 2,50 %	Colonnello con meno di due anni di grado	Colonnello dopo due anni di grado	Generale B.	Generale D.	Generale C.A.
—	11.689.108	12.677.176	16.751.168	19.707.257	24.228.333
8 %	—	13.691.350	18.091.261	21.283.838	26.166.600
16 %	—	14.705.524	19.431.355	22.860.418	28.104.866
24 % .	—	15.710.698	20.771.448	24.436.999	30.043.133
32 % .	—	16.733.872	22.111.542	26.013.579	31.081.400
40 %	—	17.748.046	23.451.635	27.590.160	33.919.666
48 % .	—	18.762.220	24.791.729	29.166.740	35.857.933
56 % .	—	19.776.395	26.131.822	30.743.321	37.796.199
64 % .	—	—	27.471.916	32.319.901	39.734.466
2,5% .	—	20.270.805	28.158.714	33.127.899	40.727.828
2,5%	—	20.765.215	28.845.512	33.935.896	41.721.189
•	—	(1.014.174)	(1.340.092)	(1.576.580)	(1.938.266)
•	—	(494.410)	(686.798)	(807.998)	(993.362)

Nota: In parentesi sono segnati, per ogni posizione, salvo quella di colonnello con meno di due anni di grado, il valore unitario della classe dell'8 % e dello scatto del 2,5 % (calcolato sull'ultima classe dell'8 %).

b) *Valutazione del maturato stipendiale alla data del* 31 *dicembre* 1982.

Nel quadro del riconoscimento dell'anzianità pregressa, la norma prevede una particolare metodologia, che qui di seguito si illustra, per la valutazione della predetta anzianità per precedenti servizi in maturato stipendiale.

1. Stima del maturato economico nei gradi inferiori a quello di appartenenza (art. 3).

Per ciascun soggetto dovrà essere effettuata secondo la presente metodologia, considerando utili, sino al grado inferiore a quello rivestito, i periodi di servizio superiori a sei mesi:

periodi pregressi sino a capitano (anni . . .): L. 100.800 × anni . . . = L. . . .;

da maggiore a tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado (anni . . .): L. 120.000 × anni . . . = L. . . .;

da tenente colonnello con più di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado (anni . . .): L. 132.000 × anni . . . = L. . . .;

da colonnello con meno di due anni di grado L. 233.782 × anni . . . = L. . . .;

da colonnello con più di due anni di grado L. 253.543 × anni . . . = L. . . .;

da generale di brigata (anni . . .): L. 335.023 × anni . . . = L. . . .;

da generale di divisione (anni . . .): L. 394.145 × anni . . . = L. . . .;

totale = L. . . .

I valori economici, segnati a fianco di ciascuna posizione, sono pari al beneficio del due per cento; tale percentuale è applicata, rispettivamente, sugli stipendi iniziali del settimo ed ottavo livello e sul livello di stipendio di L. 6.600.000 nonché *sugli stipendi iniziali delle singole posizioni dirigenziali* che possano risultare inferiori a quella di appartenenza.

Per il personale con grado superiore a quello di colonnello, giusta quanto indicato dal Ministero del tesoro nella richiamata circolare n. 91, il servizio svolto in quest'ultimo grado è riconosciuto attribuendo il beneficio del 2 % annuo, calcolato sullo stipendio iniziale della prima posizione di colonnello con meno di due anni di grado, per i primi due anni, e su quello fissato per la seconda posizione stipendiale di colonnello dopo due anni di grado, per gli anni successivi.

Al colonnello dopo due anni di grado, tale beneficio del 2 % annuo non va riconosciuto che con riguardo ai livelli non dirigenziali (compreso quello di tenente colonnello con più di 24 anni di anzianità di servizio o 4 anni di grado), con esclusione, pertanto, della prima posizione dirigenziale (colonnello con meno di due anni di grado): nella più volte citata circolare n. 91 in data 23 dicembre 1982, il Ministero del tesoro, infatti, ha ritenuto assorbito detto biennio di anzianità pregressa dalla progressione temporale, necessaria per acquisire lo stipendio della seconda posizione dirigenziale (colonnello dopo due anni di grado), pari a L. 12.677.176.

Peraltro, nei confronti dei soggetti destinatari di anzianità convenzionale idonea ad ottenere vantaggi nel ruolo, non vi è alcun dubbio che all'uopo debba considerarsi non lo stipendio effettivamente goduto, bensì quello proprio derivante dalla nuova anzianità; in tal modo, in effetti, risulta definita la posizione giuridica dei soggetti in parola, talché il relativo trattamento economico può reputarsi immediato effetto di siffatta nuova situazione giuridica.

Infatti, se, in normative concernenti altri pubblici dipendenti, la perdita di anzianità nel ruolo implica, in proiezione di causa, la corrispondente sanzione stipendiale, parimenti, in senso inverso, « i vantaggi di carriera » vanno premiati in termini retributivi.

2. Stima del maturato economico nel grado di appartenenza (art. 3).

Per il grado di appartenenza dovrà considerarsi l'anzianità di servizio, percorsa nel medesimo grado, ma solo limitatamente ai bienni di servizio quivi maturati.

Perciò, questi ultimi dovranno essere assunti nel loro valore stipendiale, proprio dalla progressione economica corrispondente, tenendo conto che questa stessa, come già evidenziato, nei confronti del colonnello si sviluppa in due posizioni, nella prima delle quali (colonnello con meno di due anni di grado) è ravvisabile l'effettivo stipendio iniziale e nella seconda posizione (colonnello dopo due anni) altro stipendio iniziale che, però, funge, in pratica, da prima delle ulteriori otto classi stipendiali.

In definitiva, a ciascun soggetto si attribuiscono, nel grado di appartenenza, tante classi dell'8 %, ed in caso di esaurimento di queste, tanti scatti biennali del 2,50 %, quanti sono i bienni di servizio maturati dall'interessato nel grado rivestito secondo la seguente metodologia:

Gradi	Classi biennali dell'8 per cento calcolati sullo stipendio iniziale	Scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sull'ultima classe dell'8 per cento
Colonnello con più di due anni nel grado (*)	1.014.174	494.410
Generale di brigata	1.340.092	686.798
Generale di divisione . . .	1.576.581	807.997
Generale di corpo d'armata .	1.938.267	993.362

Il Ministero del tesoro ha, infatti, statuito che le anzianità di grado inferiori al biennio non sono suscettibili di monetizzazione.

c) *Operazioni di inquadramento.*

A tal punto, per ciascun soggetto emergerà il maturato stipendiale alla data del 31 dicembre 1982, e ciò, propriamente, dalla sommatoria dei valori sub b) 1 e 2.

Sul predetto maturato stipendiale dovranno innestarsi le nuove entità retributive proprie di ciascuna posizione, per potersi cogliere lo stipendio da attribuire all'interessato alla data del 1° gennaio 1983.

Se quest'ultimo stipendio coincide esattamente con la classe o lo scatto della progressione corrispondente al grado di appartenenza, verrà attribuita questa stessa, sicché l'eventuale frazione di biennio di servizio,

(*) Opera solo al compimento di 4 anni di servizio.

non monetizzata, verrà considerata, in via meramente temporale, ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.

Viceversa, qualora detto stipendio non coincida con la classe o lo scatto della progressione propria del grado rivestito, allora sarà necessario prendere in considerazione la differenza tra l'anzidetto stipendio e la classe o scatto di importo immediatamente inferiore; e ciò, al fine di individuare il punto di avvio della progressione economica del soggetto.

La precennata differenza, infatti, va temporizzata, cioè trasformata in anzianità di servizio da aggiungere alla eventuale frazione di biennio da considerare, come già rilevato, per il conferimento della successiva classe o scatto.

L'operazione si effettua con il determinare il valore di ciascuna classe (o scatto) — valore che già emerge dalla tabella recata al precedente punto b) 2 — propria della posizione retributiva di ciascun soggetto.

Tale valore verrà ragguagliato a mese (in sostanza, sarà sufficiente dividerlo per 24).

Quindi, la menzionata differenza dovrà dividersi per detto valore di classe (o scatto) ragguagliato a mese ed il quoziente (aggiunto all'eventuale frazione di biennio non monetizzata) in definitiva costituirà l'effettiva temporizzazione espressa in numero di mesi.

Qualora, tuttavia, siffatta ulteriore sommatoria di frazioni di anzianità di servizio superi, nel totale, il biennio, all'interessato va attribuita una successiva classe (o scatto) di stipendio, mentre la frazione di biennio eccedente vale come abbreviazione per il conseguimento della progressione economica.

E' ammissibile la temporizzazione anche a giorni ed al riguardo si rinvia all'esemplificazione offerta nella nominata circolare n. 91 del Ministero del tesoro.

Per quanto concerne, poi, il colonnello con meno di due anni di grado e che, comunque, abbia, per anzianità di servizi precedenti, un maturato economico superiore alla differenza tra gli stipendi iniziali delle due posizioni retributive del colonnello, questi va ugualmente inquadrato nella seconda posizione stipendiale (colonnello dopo due anni), pur non avendo l'anzianità di grado necessaria per collocarsi nella seconda posizione.

Pertanto, la valutazione dell'anzidetta anzianità per servizi precedenti, trascorsi in gradi non dirigenziali, va innestata sullo stipendio iniziale della prima posizione (colonnello con meno due anni di grado); qualora, però, l'importo complessivo superi lo stipendio della seconda posizione retributiva (colonnello dopo due anni), ferma restando la corresponsione dell'intero trattamento economico, l'interessato si considera collocato ai fini della successiva progressione economica alla classe o allo scatto immediatamente inferiore.

Conseguentemente, viene così anticipato il passaggio alla seconda posizione di colonnello dopo due anni, sicché nessuna ulteriore modifica al medesimo inquadramento dovrà essere apportata all'atto del compimento, da parte del soggetto di che trattasi, dell'anzianità di grado di due anni, se non quella del conferimento della classe (o scatto) così maturata.

2. PROGRESSIONE A REGIME DEL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

a) *Determinazione dello stipendio nei casi di promozione dopo il 1° gennaio 1983 (art. 4).*

Nei confronti del personale militare dirigente, promosso al grado superiore in data successiva al 1° gennaio 1983, è prevista l'opzione per il trattamento economico discendente dall'applicazione del disposto contenuto al secondo comma del citato art. 4, se più favorevole, ovvero l'altro trattamento derivante dall'applicazione del precedente primo comma.

Lo stesso procedimento (e non quello di inquadramento) è previsto, pure, per il personale militare che acceda alla dirigenza dopo il 1° gennaio 1983.

Di conseguenza, compete a siffatto personale:

lo stipendio iniziale della nuova posizione, maggiorato della metà del valore delle classi e degli aumenti periodici afferenti unicamente all'anzianità del grado di provenienza;

se più favorevole, lo stipendio (conseguente alla applicazione della norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) spettante con riferimento ad una anzianità nel grado, determinata sulla base della detrazione, dall'anzianità di servizio, degli anni indicati nelle cosiddette aliquote di detrazione.

Attualmente, queste ultime sono pari:

GRADO	Esercito/ Marina	Aeronautica
Generale di corpo d'armata	29	27
Generale di divisione . . .	27	26
Generale di brigata	25	25
Colonnello	19	19

Naturalmente, l'anzidetta anzianità nel grado si riflette nell'attribuzione — nella progressione economica del grado di promozione — di tante classi dell'8 %, ed in caso di esaurimento di queste, tanti scatti biennali del 2,50 % quanti sono i bienni di formazione dell'anzianità in argomento.

Infatti, la disposizione racchiusa al cennato art. 156 del regio decreto n. 2395/1923 non attribuisce che mera anzianità di grado (e non scatti) ai fini della determinazione dello stipendio, sicché quest'ultima, nell'attuale progressione economica, come è naturale, si definisce nel conferimento, prima di classi dell'8 %, calcolati sullo stipendio iniziale, e poi di scatti biennali del 2,50 %, calcolati sull'ultima classe.

Pertanto, la suddetta progressione economica per classi è — salvo che per la misura — in tutto equiparabile alla precedente progressione per aumenti biennali.

Tali aumenti periodici espressi in classi e/o scatti, non assumendo natura convenzionale, non sono riassorbibili, a differenza delle fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 1, in quanto rivolti a garantire la progressione economica nella sua struttura funzionale aderente al sistema.

Ovviamente, data la novità della materia, la predetta sistematica, discendente dall'applicazione del secondo comma dell'art. 4, vale a dire l'attribuzione (ex art. 156 del regio decreto n. 2395/1923), del nuovo stipendio per promozione, dovrà essere corrisposta soltanto dopo che il provvedimento di determinazione stipendio risulti registrato alla Corte dei conti.

b) *Decorrenza nella progressione economica.*

La progressione economica nell'intero sistema retributivo si sviluppa per entità stipendiali, classi e scatti.

Va da sé che l'entità stipendiale è attribuita con decorrenza dalla data di effettiva promozione.

Nell'ambito della progressione economica in detta posizione retributiva, la classe e lo scatto, invece, hanno efficacia dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

c) *L'azione perequativa quale clausola di tutela stipendiale del dipendente meno favorito (ultimo periodo, penultimo comma, art. 4).*

Quivi viene ricodificata (e più compiutamente) la norma di cui all'art. 138, terzo comma, della legge n. 312/1980, volta a rettificare le eventuali anomalie del sistema dovute al mero meccanismo contabile che lo regola e, di conseguenza, ad evitare possibili disparità di trattamento economico che, aberranti sul piano giuridico, infrangerebbero il principio, cui si ispira il sistema medesimo, della « par condicio » in presenza di almeno identica anzianità di servizio ed identica posizione giuridica.

Come nell'assetto retributivo relativo al personale non dirigente, definito in un primo momento dalla menzionata legge n. 312/1980, l'ordinamento conferisce adesso al dirigente militare meno favorito (per lesione stipendiale) il diritto all'adeguamento della propria posizione retributiva a quella del soggetto più favorito, attraverso una perequazione (la cosiddetta azione perequativa) che è effettuata mediante l'attribuzione del medesimo stipendio fruito da quest'ultimo.

Ovviamente, la cennata clausola opera di ufficio, nel senso che è la stessa Amministrazione militare a dover direttamente intervenire per eliminare la turbativa derivante dalla lesione stipendiale.

Sotto tale profilo, è stato concordato (cfr. nota numero 2683/OAP in data 28 gennaio 1983, pag. 4, lettera *g*) di Segre difesa) che la norma venga applicata, avvalendosi della collaborazione di Ormedife (che ha assicurato la propria disponibilità con nota n. 592/OM-PFB in data 1° febbraio 1983) per le attività di supporto tecnico di competenza di siffatto organo, indispensabili per definirne il modello di attuazione.

Pertanto, questo centrale ufficio resta in attesa delle opportune iniziative che al riguardo vorrà assumere Segredifesa, ritenendo necessari ulteriori incontri collegiali con le Direzioni generali, partecipe la stessa Ormedife, per definire, in concreto, la portata applicativa della normativa in esame.

3. PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DOPO IL 30 GIUGNO 1982 (ART. 6-BIS).

Per il personale dirigente cessato dal servizio con decorrenza 2 luglio 1982-1° gennaio 1983, la norma dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1983, il trattamento pensionistico sia riliquidato — con esclusione dell'indennità di buonuscita — sulla base dei benefici previsti dalla legge n. 869/1982 per il personale in servizio e con riferimento all'anzianità di servizio maturata al momento del collocamento a riposo.

I soggetti in servizio (alla data del 30 giugno 1982), perché richiamati, invece, avranno titolo al trattamento economico *de quo*, solo se sia trascorso il rituale periodo di un anno dal loro richiamo.

4. SITUAZIONI PARTICOLARI.

Per quanto attiene, poi, alle situazioni particolari — quali i benefici demografici, combattentistici, l'equo indennizzo e gli scatti biennali connessi al medesimo, gli aumenti periodici di stipendio aggiuntivi, previsti dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, i criteri per la determinazione della base pensionabile — valgono le indicazioni, già espresse con circolare BL/17076/A.7.1 in data 29 settembre 1982 nei confronti del personale militare non dirigente, per l'applicazione dei provvedimenti sul nuovo assetto retributivo funzionale (combinato disposto della legge n. 312/1980 e della legge n. 432/1981), nella cui sistematica giuridica, come accennato, anche la presente normativa, recata dalla legge n. 869/1982, va a collocarsi.

Tuttavia, con riguardo ai benefici combattentistici di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 336/1970 (benefici attribuibili all'atto della cessazione dal servizio), è da tenere presente che la più volte ricordata circolare n. 91 del Dicastero del tesoro ammette l'attribuzione del trattamento economico proprio della qualifica (grado) immediatamente superiore a quella rivestita all'atto della cessazione dal servizio, ancorché la proiezione retributiva della qualifica (grado) in godimento non sia stata compiutamente percorsa dall'interessato per tutte le classi e gli scatti.

Infatti, diversamente da quanto si verifica per il personale statale prima della legge n. 312/1980 con l'attribuzione di classi connesse a diversi parametri e da quanto viene praticato attualmente, a seguito della stessa legge n. 312/1980 e della successiva legge numero 310/1981, con le classi operanti nell'ambito dei livelli, la suddetta progressione economica per classi stabilita per i dirigenti è, salvo che per la misura, in tutto equiparabile alla precedente progressione per aumenti biennali, in quanto ciascuna classe non è ancorata a qualifica, parametro o coefficiente diversi dalle altre, né è racchiusa nell'ambito di compartimenti distinti, assolutamente invalicabili come devono essere considerati i livelli.

Da ciò consegue la legittimità del conferimento, per i dirigenti statali, della qualifica superiore anche nel caso che non si sia conseguita in servizio l'ultima classe stipendiale nella qualifica di appartenenza all'atto del collocamento a riposo.

Ovviamente, tale ultimo trattamento stipendiale, tuttavia, non potrà essere attribuito con provvedimenti provvisori, ma solo dopo avere acquisito, di volta in volta, la registrazione del provvedimento in questione presso la Corte dei conti.

Il tenente generale - Direttore centrale
RAZZAUTI

(3878)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale n. 5563 del 9 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983), con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario parlamentare di amministrazione alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è prorogato fino al 15 settembre 1983.

Roma, addì 9 luglio 1983

Il Presidente: COLOMBO

Il Segretario generale: GIFUNI

(4210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano con assegnazione alla sede di Merate (specializzazione elettronica).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano con assegnazione alla sede di Merate (Como) (specializzazione elettronica), indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1983, registro n. 8, foglio n. 223, avrà luogo il giorno 6 ottobre 1983, alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera, sito in via Brera n. 28, Milano.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(4159)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Firenze.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata — posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalle facoltà di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali (corsi di laurea in chimica e in fisica), di chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Firenze, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Firenze.

(4126)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali;

Visto l'elenco relativo ai sovraintendenti e direttori sanitari;

Visto l'elenco relativo alla disciplina: «otorinolaringoiatria»;

Visto l'elenco relativo alla disciplina: «urologia» e «urologia pediatrica»;

Accertato che:

il prof. Peretti Mario, sovraintendente sanitario presso gli spedali civili di Brescia non è stato compreso nell'elenco dei sovraintendenti e direttori sanitari per errore materiale di trascrizione;

il dott. De Vita Carlo, primario di otorinolaringoiatria presso l'ente ospedaliero di Castellammare di Stabia, al 30 settembre 1981, e successivamente trasferitosi presso gli ospedali riuniti per bambini di Napoli, non è stato compreso in detto elenco per errore materiale di trascrizione;

il dott. D'Alessandro Emilio, primario di urologia presso gli ospedali civici riuniti di Benevento non è stato compreso nell'elenco dei primari rispettivamente di «urologia» e «urologia pediatrica», per errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Il nominativo del prof. Peretti Mario, nato a Finale il 7 agosto 1917, sovraintendente sanitario presso gli spedali civili di Brescia, viene inserito nell'elenco dei sovraintendenti sanitari e direttori sanitari con il numero d'ordine 236-*bis*.

Il nominativo del dott. De Vita Carlo, nato a Casoria il 26 gennaio 1929, primario di otorinolaringoiatria presso l'ente ospedaliero di Castellammare di Stabia e successivamente trasferito presso gli ospedali riuniti per bambini di Napoli, viene inserito nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria con il numero d'ordine 90-*bis*.

Il nominativo del dott. D'Alessandro Emilio, nato a Motta S. Giovanni il 16 gennaio 1939, primario di urologia presso gli ospedali civici riuniti di Benevento, viene inserito nell'elenco dei primari di «urologia» con il numero d'ordine 46-*bis*, e nello elenco dei primari di «urologia pediatrica» con il numero d'ordine 47-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4156)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 70, IN ALESSANDRIA

Concorso a due posti di capo sala

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Alessandria.

(277/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 54, IN BORGOMANERO

Concorso ad un posto di operatore professionale di 1ª categoria - capo sala

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di 1ª categoria - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'amministrazione dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(279/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 52, IN CASALMAGGIORE

Concorso ad un posto di vigile sanitario (operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore con funzioni di vigilanza ed ispezione).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vigile sanitario (operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore con funzioni di vigilanza ed ispezione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa «amministrazione del personale» dell'U.S.L. in Casalmaggiore (Cremona).

(276/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di capo tecnico idraulico (5° livello) presso il dipendente ospedale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo tecnico idraulico (5° livello) presso il dipendente ospedale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(278/S)

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di primario endocrinologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario endocrinologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(281/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 188 dell'11 luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente, ruolo tecnico veterinario.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831900)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.